

---

# Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale

---

*Aggiornamento del 26.03.2019*

## **Area di Pianura tra i fiumi Piave - Monticano - Livenza**

Comuni aderenti: ~~Chiarano~~, Cessalto, Cimadolmo, **Codognè**, Fontanelle, Gaiarine, Gorgo al Monticano, Mansuè, Oderzo, Ormelle, Ponte id Piave Portobuffolè, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Salgareda, San Polo di Piave, Vazzola.

---

<b>Premesse .....</b>	<b>6</b>
<b>Sezione A - Disposizioni generali .....</b>	<b>7</b>
<i>Art. 1/A - Il Regolamento e il Servizio di Polizia Rurale.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 2/A - Limitazioni generali e ordinanze .....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 3/A - Pulizia e gestione dei terreni agricoli e delle aree buscate.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 4/A - Divieto di abbandono dei rifiuti.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 5/A - Utilizzazione di inerti, residui asfalto e materiali contenenti amianto.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 6/A - Divieto di ingresso nei fondi altrui.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 7/A - Spigolature, rastrellature, raspollature.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 8/A - Sanzioni.....</i>	<i>9</i>
<b>Sezione B - Ambiti rurali edificati, Salvaguardia del bosco, boschetti e siepi, Gestione Potature e Biomasse. ....</b>	<b>11</b>
<i>Ambiti rurali edificati .....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 1/B - Definizioni .....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 2/B - Norme generali sulle strutture agricolo-produttive.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 3/B - Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche famigliari o mera finalità di affezione.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 4/B - Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare (allevamenti intensivi e agricolo-produttivi).....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 5/B - Divieto di attivazione di allevamenti.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 6/B - Recinti per gli animali .....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 7/B - Depositi di foraggi e insilati.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 8/B - Emissione di odori molesti.....</i>	<i>14</i>
<i>Salvaguardia e gestione del bosco, dei boschetti e delle siepi.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 9/B - Definizione di bosco, boschetto e siepe .....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 10/B - Modalità di gestione e taglio del bosco.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 11/B - Modalità di gestione di siepi e boschetti.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 12/B - Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario ed in ambiti di realizzazione di opere pubbliche.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 13/B - Alberi monumentali e piante arboree e/o arbustive di pregio.....</i>	<i>16</i>
<i>Gestione potature e biomasse.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 14/B - Accensione di fuochi nei fondi agricoli.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 15/B - Gestione delle biomasse vegetali.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 16/B - Realizzazione e denuncia di accensione dei falò tradizionali (Panevin).....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 17/B - Sanzioni .....</i>	<i>18</i>
<b>Sezione C - Tutela delle strade, Regime delle acque, Sistemazioni agrarie, Modalità di impianto di colture arboree e seminativi.....</b>	<b>19</b>
<i>Art. 1/C - Definizioni.....</i>	<i>19</i>

<i>Art. 2/C - Atti vietati sulle strade.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 3/C - Eliminazione di infestanti .....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 4/C - Distanze per fossi, canali e alberi .....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 5/C - Gestione di fossi e canali privati.....</i>	<i>22</i>
<i>Art. 6/C - Irrigazione.....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 7/C - Bacini di raccolta dell'acqua meteorica o sorgiva .....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 8/C - Deflusso delle acque.....</i>	<i>24</i>
<i>Art. 9/C - Scarico nei fossi.....</i>	<i>24</i>
<i>Art.10/C - Pozzi.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 11/C - Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 12/C - Distanze di rispetto dalle strade e dalle aree sensibili nell'impianto di un nuovo vigneto o di altre coltivazioni arboree, in ristrutturazioni o riconversioni degli stessi e nella semina di colture erbacee .....</i>	<i>26</i>
<i>Art. 13/C - Siepi e alberi prospicienti le strade.....</i>	<i>26</i>
<i>Art. 14/C - Strade private e vicinali.....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 15/C - Sistemazioni agrarie e movimenti di terra.....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 16/C - Sanzioni.....</i>	<i>29</i>
<i>Tab. 1 - Distanze minime di impianto colture arboree e seminativi (escluse ornamentali).....</i>	<i>29</i>
<b>Sezione D - Uso e gestione dei prodotti fitosanitari .....</b>	<b>31</b>
<i>Art. 1/D - Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari.....</i>	<i>31</i>
<i>Art. 2/D - Definizioni.....</i>	<i>31</i>
<i>Art. 3/D - Obblighi nella difesa fitosanitaria .....</i>	<i>32</i>
<i>Art. 4/D - Registrazioni e documenti comprovanti l'uso di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.....</i>	<i>33</i>
<i>Art. 5/D - Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione e o da gruppi vulnerabili</i>	<i>33</i>
<i>Art. 6/D - Gestione prodotti fitosanitari.....</i>	<i>34</i>
<i>Art. 7/D - Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione....</i>	<i>34</i>
<i>Art. 8/D - Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari....</i>	<i>34</i>
<i>Art. 9/D - Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate da popolazione o fa gruppi vulnerabili.....</i>	<i>35</i>
<i>Art. 10/D - Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili .....</i>	<i>36</i>
<i>Art. 11/D - Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida in ambiente urbano nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili..</i>	<i>36</i>
<i>Art. 12/D - Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.....</i>	<i>37</i>
<i>Tab. 2 - Fasce di rispetto per i trattamenti delle colture arboree adiacenti aree frequentate da popolazione o da gruppi vulnerabili con Misure di contenimento .....</i>	<i>38</i>
<i>Tab. 3 - Riepilogo divieti o comportamento specifici.....</i>	<i>39</i>

<i>Art. 13/D - Comunicazioni relative ai trattamenti con PF nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili.....</i>	<i>39</i>
<i>Art. 14/D - Gestione rimanenze prodotti fitosanitari.....</i>	<i>41</i>
<i>Art. 15/D - Sanzioni.....</i>	<i>41</i>
<i>Art. 16/D - Accertamento delle sanzioni.....</i>	<i>41</i>
<i>Art. 17/D - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio.....</i>	<i>41</i>
<i>Art. 18/D - Impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni.....</i>	<i>42</i>
<b>Sezione E - Animali.....</b>	<b>42</b>
<i>Art. 1/E - Definizioni.....</i>	<i>42</i>
<i>Art. 2/E - Esclusioni.....</i>	<i>43</i>
<i>Art. 3/E - Profili istituzionali.....</i>	<i>43</i>
<i>.Art. 4/E - Detenzione e maltrattamento di animali.....</i>	<i>44</i>
<i>Art. 5/E - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi.....</i>	<i>45</i>
<i>Art. 6/E - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.....</i>	<i>46</i>
<i>Art. 7/E - Allevamenti e trappole.....</i>	<i>46</i>
<i>Art. 8/E - Denuncia di apiari o alveari e loro collocazione. Nomadismo.....</i>	<i>46</i>
<i>Art. 9/E - Denuncia di possesso di animali da reddito.....</i>	<i>47</i>
<i>Art. 10/E - Pascolo degli animali.....</i>	<i>47</i>
<i>Art. 11/E - Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio.....</i>	<i>48</i>
<i>Art. 12/E - Pet therapy e cani per disabili.....</i>	<i>49</i>
<i>Art. 13/E - Esposizione e commercializzazione di animali.....</i>	<i>49</i>
<i>Art. 14/E - Norme per mostre, fiere, esposizioni e circhi.....</i>	<i>49</i>
<i>Art. 15/E - Seppellimento di animali d'affezione.....</i>	<i>50</i>
<i>Art. 16/E - Trasporto e conduzione di animali.....</i>	<i>50</i>
<b>Norme particolari per singole specie</b>	
<i>Art. 17/E - Conduzione di cani nei luoghi pubblici.....</i>	<i>51</i>
<i>Art. 18/E - Anagrafe canina.....</i>	<i>52</i>
<i>Art. 19/E - Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri.....</i>	<i>52</i>
<i>Tab. 5 - Superficie dei box per cani.....</i>	<i>52</i>
<i>Art. 20/E - Obbligo di raccolta degli escrementi.....</i>	<i>53</i>
<i>Art. 21/E - Colonie FELINE.....</i>	<i>53</i>
<i>Art. 22/E - Detenzione di EQUIDI.....</i>	<i>54</i>
<i>Tab. 6 - Misura dei box per allevamento e custodia dei cavalli.....</i>	<i>54</i>
<i>Tab. 7 - Dimensione aree d'uscita all'aperto.....</i>	<i>55</i>
<i>Art. 23/E - Detenzione di volatili d'affezione e da compagnia.....</i>	<i>55</i>
<i>Art. 24/E - Detenzione di animali esotici, non convenzionali e rettili.....</i>	<i>55</i>
<i>Art. 25/E - Detenzione di ovini-caprini, suini ad uso amatoriale.....</i>	<i>55</i>
<i>Tab. 8 - Misure dei box per ovini-caprini al chiuso.....</i>	<i>56</i>

<i>Art. 26/E - Animali da reddito in allevamento a carattere familiare .....</i>	<i>57</i>
<i>Tab. 9 - Misure minime dei box per la stabulazione di gruppo dei suini.....</i>	<i>58</i>
<i>Art. 27/E - Piccioni ed altri uccelli sinantropi.....</i>	<i>58</i>
<i>Art. 28/E - Responsabilità civile.....</i>	<i>59</i>
<i>Art. 29/E - Sanzioni.....</i>	<i>59</i>
<b>Sezione F - Uso agronomico degli effluenti di allevamento, dei materiali assimilati e delle acque reflue aziendali .....</b>	<b>60</b>
<i>Art. 1/F - Premesse.....</i>	<i>60</i>
<i>Art. 2/F - Finalità.....</i>	<i>60</i>
<i>Art.3/F - Ambito di applicazione.....</i>	<i>60</i>
<i>Art. 4/F - Modalità di utilizzazione/distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue.....</i>	<i>61</i>
<i>Art. 5/F - Determinazione della quantità massima degli effluenti di allevamento, dei materiali assimilati e delle acque reflue che possono essere utilizzati ai fini agronomici.....</i>	<i>62</i>
<i>Art. 6/F - Limiti di spargimento degli effluenti di allevamento, materiali assimilati e delle acque reflue nelle zone, nell'ambito del territorio comunale designato vulnerabile ai nitrati di origine agricola.....</i>	<i>62</i>
<i>Art. 7/F - Stoccaggi e Accumulo temporaneo.....</i>	<i>66</i>
<i>Art. 8/F - Zona di tutela e di rispetto.....</i>	<i>68</i>
<i>Art. 9/F - Trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue.....</i>	<i>68</i>
<i>Art. 10/F - Controlli e sanzioni.....</i>	<i>69</i>
<b>Sezione G - Entrata in vigore - Norme Transitorie .....</b>	<b>69</b>
<i>Art. 1/G - Entrata in vigore.....</i>	<i>69</i>
<i>Art. 2/G - Norme Transitorie.....</i>	<i>69</i>

## Premesse

Il presente documento costituisce la sintesi di regolamentazioni e buone pratiche, che fanno riferimento e sintetizzano norme e disposizioni, anche derivanti da enti sovra-ordinati, finalizzate alla corretta convivenza ambientale.

Il territorio di riferimento è l'area di pianura che si estende tra i fiumi Piave – Monticano e Livenza.

Quest'area è riconducibile ad una estensione di circa 432 Km<sup>2</sup>, ove vivono 103.000 abitanti, e comprende i comuni di: Chiarano, Cessalto, Cimadolmo, Codognè, Fontanelle, Gaiarine, Gorgo al Monticano, Mansuè, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Portobuffolè, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Salgareda, San Polo di Piave e Vazzola.

Il Comune di ..... ha preso parte ad un gruppo di lavoro intercomunale che con un percorso partecipato ha sviluppato su vari incontri e con il contributo anche delle associazioni di categoria la presente versione del Regolamento.

Il territorio di riferimento presenta un paesaggio in larga parte ancora conservato, ed a tipica vocazione agricola caratterizzato da una forte presenza della viticoltura.

Nel territorio di questi Comuni la coltivazione viticola, ed in particolare delle uve che formano i vini della DOC Prosecco, DOCG Piave Malanotte, DOC Raboso Piave, DOC Raboso Venezia, DOC Pinot Grigio delle Venezie e delle IGT Marca Trevigiana, Veneto e delle Venezie, ha contribuito significativamente alla crescita economica delle imprese e della società, oltre che a far conoscere nel mondo questo territorio.

Lo sviluppo appena citato ha determinato la parallela evoluzione dei sistemi di coltivazione, le tecniche e i processi coinvolti portando alla razionalizzazione dei sistemi di coltivazione e di protezione fitosanitaria delle colture.

In questo contesto risulta ancor più utile attivare tutte le azioni per innalzare il livello di attenzione e sensibilizzazione al territorio e all'ambiente per la salvaguardia della salute umana ed animale che garantisca uno sviluppo sostenibile tra crescita economica delle imprese agricole e tutela della salute umana, tra la valorizzazione e la difesa del territorio, della biodiversità animale e vegetale.

Il presente Regolamento ha lo scopo inoltre di promuovere pratiche orientate a migliorare la salute e la fruibilità delle aree pubbliche tutelando nel contempo il benessere degli animali in un contesto di corretta convivenza con l'uomo, riconoscendo alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

Infine si è voluto riunire elementi di buona pratica da parte di tutti i fruitori del sistema paesaggio nel suo complesso affinché l'uso e la trasformazione del territorio possa evolvere anche verso comportamenti rispettosi di tutti e al tempo stesso possa costituire elemento di conoscenza e vigilanza in modo omogeneo entro un'area intercomunale estesa.

## Sezione A - Disposizioni generali

### *Art. 1/A - Il Regolamento e il Servizio di Polizia Rurale*

1. Il presente Regolamento di Polizia Rurale (di seguito Regolamento), disciplina le attività di Servizio di Polizia Rurale all'interno delle **zone agricole**. Descrive le norme alle quali deve attenersi chi opera, a vario titolo, in ambito rurale per lo svolgimento delle attività necessarie al suo mantenimento, alla cura delle coltivazioni e degli allevamenti. Si applica inoltre a tutti gli altri **ambiti del territorio comunale** indipendentemente dalla destinazione urbanistica che, a vario titolo, sono interessati da attività agricole<sup>1</sup>. Il Regolamento ha validità sia per i residenti, sia per tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio comunale.
2. Il Regolamento ha la finalità di assicurare al territorio comunale, l'applicazione e l'osservanza di Leggi, Decreti, Regolamenti e Norme dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune ed Enti preposti, al fine di coniugare l'**esercizio dell'attività agricola** con il rispetto del diritto di proprietà e la tutela dell'ambiente e della salute, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile, delle tradizioni agrarie e della vita sociale.
3. Il Regolamento oltre ad essere un atto amministrativo e giuridico, si prefigge di far conoscere ai cittadini le elementari norme di convivenza in ambiente rurale e in ambiente urbano interessato da attività di natura rurale, educare i cittadini al rispetto e alla applicazione delle Norme e fornire alla Polizia Locale e ai responsabili delle altre strutture comunali interessate alla presente disciplina, uno strumento efficace e chiaro con il quale operare.
4. Il presente Regolamento intende:
  - a. essere anche uno strumento per incentivare il mantenimento e miglioramento delle tradizionali caratteristiche organolettiche e igienico-sanitarie dei prodotti alimentari del territorio comunale dei comuni aderenti (vini, cereali, le foraggere e l'ortofrutta fra i vegetali; latte e latticini, miele, uova, carni fresche ed insaccate o conservate fra gli alimenti di origine animale);
  - b. tutelare le buone pratiche agricole che da sempre connotano i prodotti del nostro territorio pur favorendone l'evoluzione tecnologica.
5. La Polizia locale, gli altri organi di Polizia Giudiziaria e le Guardie zoofile come definite dall'Art. 12 della L.R. 60/93, ciascuno per quanto di competenza e nei limiti dei compiti attribuiti dalle rispettive norme istitutive e regolamentari, vigilano sull'attuazione del presente Regolamento.

### *Art. 2/A - Limitazioni generali e ordinanze*

Ciascun conduttore di terreni può disporre dei suoi beni per l'attivazione di colture o allevamenti di bestiame che ritiene più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o grave incomodo per i vicini e siano osservate le specifiche norme dettate per le colture speciali o specifici allevamenti.

---

<sup>1</sup>Le attività agricole sono definite dall'art. 2135 C.C., così come modificato dal D.Lgs. 18/05/2001 n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo" - art. 1 "imprenditore agricolo"

Quando si renda necessario tutelare la salute, la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco ha la facoltà di imporre con opportune Ordinanze, particolari modalità di conduzione e limitazioni agli allevamenti del bestiame, alle colture e alla gestione delle siepi e di altre strutture presenti in ambito rurale; l'ordinanza del Sindaco, in caso di inadempienza, può imporre la limitazione dell'attività finché non siano stati adottati, dai soggetti interessati, tutti gli opportuni provvedimenti che si rendano necessari per il rispetto del presente Regolamento.

Nei casi di inosservanza delle Norme, qualora si generino gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Sindaco intima, con propria Ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti. Nei casi di inottemperanza da parte dei diretti interessati e qualora l'ufficio preposto ravvisi la necessità di intervenire, si potrà procedere d'Ufficio alla esecuzione degli stessi, addebitando i costi al trasgressore.

### *Art. 3/A - Pulizia e gestione dei terreni agricoli e delle aree buscate*

1. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti di qualsiasi genere ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire fenomeni di erosione e dilavamento, l'insorgenza di incendi, emergenze sanitarie o di igiene pubblica.
2. Ai fini del contenimento del degrado ambientale, i terreni incolti devono essere periodicamente sfalciati o soggetti ad altri interventi idonei alla natura dei terreni stessi, al fine di evitare la proliferazione di animali molesti o nocivi ed erbe infestanti.

### *Art. 4/A - Divieto di abbandono dei rifiuti*

1. È vietato scaricare, anche temporaneamente, rifiuti di qualsiasi tipo nei campi, nelle scarpate, lungo le strade di qualsiasi tipologia, nei boschi, presso tutti i corsi d'acqua e in tutti i luoghi non predisposti e riservati per questa funzione dall'Amministrazione Comunale sulla base della normativa vigente.
2. Chiunque, nei luoghi pubblici anche se posti in territorio rurale, lasci cadere letame, terra, sabbia, fango o altri detriti o materiali provocandone l'imbrattamento, è tenuto allo sgombero immediato del materiale e alla pulizia dell'area interessata (art. 15 D.Lgs. 30.04.1992 n. 285).

### *Art. 5/A - Utilizzazione di inerti, residui asfalto e materiali contenenti amianto*

1. I materiali inerti provenienti da costruzioni e demolizioni edilizie e i residui di asfalto, ai sensi della normativa vigente sono considerati rifiuti e devono essere smaltiti in discarica autorizzata. In alternativa, e solamente se sottoposti a trattamento e recupero da parte di un impianto ed adeguatamente certificati, possono essere impiegati per la sistemazione del fondo di strade e capezzagne poderali e interpoderali. Il materiale di risulta dalla spietatura dei campi, può essere reimpiegato per la sistemazione del fondo di capezzagne e strade poderali ed interpoderali. Le terre e rocce di scavo possono essere reimpiegate nel rispetto della vigente normativa.
2. Eternit ed amianto devono essere trattati secondo le norme specifiche esistenti.

### *Art. 6/A - Divieto di ingresso nei fondi altrui*

1. Il proprietario ha diritto di delimitare in qualunque momento il proprio fondo, nel rispetto delle norme contenute nel vigente strumento urbanistico comunale o sovra comunale con il vincolo di rendere



possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso. Al fine di non arrecare danno alle persone ed agli animali, è vietata la posa, allo scopo di recintare la proprietà, di filo spinato. Può accedere al fondo altrui, comportandosi comunque in modo da arrecare il minor danno possibile alle colture, chi si trova in necessità di:

- inseguire sciami di api o animali sfuggiti alla custodia;
  - spegnere fuochi o contenere eventi calamitosi;
  - esercitare il diritto di caccia, raccolta di funghi, lumache, rane nei termini consentiti dalla legge;
  - eseguire una prestazione tecnico professionale di pubblico interesse o di emergenza sanitaria.
2. Il conduttore del fondo può autorizzare in via formale, mediante dichiarazione scritta da esibirsi ai soggetti preposti al controllo, qualsiasi persona a transitare per il proprio fondo.
  3. Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del Codice Civile il passaggio attraverso strade private non è ammesso qualora il proprietario ne dimostri la volontà di precluderne il transito con l'apposizione di cartelli di divieto o sbarre.
  4. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica Ordinanza sindacale, qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso. Caso per caso sarà valutata la spettanza.
  5. Previa motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi può essere consentito, anche previa emanazione di Ordinanza sindacale, per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse, e per consentire le manutenzioni di canali irrigui e fossi di scolo da parte degli Enti territorialmente competenti che ne abbiano la gestione.
  6. È vietato, fatti salvi gli eventi e manifestazioni autorizzate, compiere percorsi fuori strada ed entrare nelle altrui proprietà con mezzi motorizzati non agricoli, nonché esercitare attività sportive o ricreative con mezzi fuoristrada sulle strade pubbliche e interpoderali ed agrosilvopastorali.

### ***Art. 7/A - Spigolature, rastrellature, raspollature***

Sui fondi altrui delimitati da fosso, siepe viva, recinzione o da un altro stabile riparo è vietato spigolare, rastrellare e raspollare senza il consenso scritto del proprietario, anche se i fondi risultano interamente spogliati dal raccolto.

### ***Art. 8/A - Sanzioni***

Per l'inosservanza delle norme di cui alla sezione A, fatte salve le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalle specifiche disposizioni vigenti in materia, nell'ambito delle competenze dell'attività di vigilanza e controllo assegnate alla Polizia Locale e ai competenti Organi di Vigilanza, si applicano, in caso di violazione del presente regolamento, le sanzioni amministrative da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.. Per l'inosservanza della norma all'art. 4/A comma 1 relativa al divieto di abbandono dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa da 300,00 euro a 3.000,00 così come previsto dall'art. 255 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.



## Sezione B - Ambiti rurali edificati, Salvaguardia del bosco, boschetti e siepi, Gestione Potature e Biomasse.

### *Ambiti rurali edificati*

#### *Art. 1/B - Definizioni*

1. Le attività agricole sono definite dall'art.2135 C.C.come modificato da D.Lgs. 18/05/2001 n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo" – art. 1 "imprenditore agricolo".
2. Per strutture agricolo-produttive si intendono tutte le costruzioni destinate all'esercizio delle attività agricole come definite all'art. 2135 del C.C.; in ogni caso, sono ricompresi tra le strutture agricolo-produttive i fienili, ricoveri per animali, concimaie, locali di deposito attrezzi, locali per la vendita e conservazione di prodotti agricoli, nonché forni essiccatoi e comunque ogni struttura classificabile urbanisticamente come annessi rurali/rustici.
3. Si intendono "piccoli allevamenti di tipo familiare" gli insediamenti aventi come scopo il consumo familiare.

#### *Art. 2/B - Norme generali sulle strutture agricolo-produttive*

1. A riguardo delle norme delle "Case rurali, impianti di depurazione, acque reflue dalle abitazioni rurali, deflusso delle acque meteoriche dalle case rurali e gli aspetti urbanistici" valgono le norme contenute nel Regolamento Edilizio Comunale (R.E.C.).
2. Per quanto riguarda la gestione della frazione organica e umida dei rifiuti, valgono le norme sulla gestione dei rifiuti.
3. Fatte salve le norme urbanistiche comunali, le nuove strutture agricolo – produttive come definite dalla L.R. n. 11/2004 e DGR n. 3178/2004 (lett. d, punto 3 e s.m.i.) devono essere realizzate preferibilmente in modo da essere adeguatamente separate dai fabbricati destinati ad uso abitativo; anche i fabbricati rurali adibiti alla vendita diretta di prodotti agricoli risultato della attività rurale della specifica azienda agricola, possono essere realizzati in adiacenza ai fabbricati adibiti ad uso abitativo.
4. I locali di deposito delle derrate alimentari per uso zootecnico, valutati nel Piano aziendale (ex art. 44 LR n. 11/2004), devono essere idonei a riparare le derrate stesse dalla pioggia ed a preservare la stabilità delle loro caratteristiche merceologiche e sanitarie.
5. I locali adibiti al deposito di derrate alimentari per uso zootecnico, fatta eccezione per i fienili ed i locali adibiti alla raccolta e al deposito di insilati, devono essere dotati di sistemi adeguati per la difesa da roditori ed altri animali sinantropi e nocivi.
6. È vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari per uso zootecnico anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri prodotti fitosanitari.
7. I fienili sopraelevati devono avere accorgimenti per la protezione contro le cadute dall'alto ed essere accessibili in sicurezza.

8. I depositi di legname da ardere, paglia, fieno, fascine, nonché di ogni altro materiale infiammabile o esplosivo sono soggetti alle norme vigenti per la prevenzione degli incendi.
9. Nelle adiacenze e nei terreni di pertinenza dei fabbricati rurali strumentali, sia a carattere familiare che produttivo, vanno garantite condizioni di pulizia, ordine e decoro sia per quanto riguarda i materiali e le attrezzature utilizzati per condurre l'attività, sia per i piccoli impianti di allevamento (conigliere, gabbie, ecc.).

### *Art. 3/B - Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari o mera finalità di affezione.*

1. Per attività zootecnica familiare si intende l'attività di allevamento finalizzata al solo consumo della famiglia. I ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari, fatte salve le norme urbanistiche specifiche vigenti, dovranno essere costruiti o adeguati in conformità ai seguenti criteri:
  - consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
  - evitare il ristagno delle deiezioni favorendone il corretto collettamento e stoccaggio;
  - garantire frequenti pulizie comunque sufficienti per contenere odori e ristagni;
  - essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
  - non provocare odori e disagi per le abitazioni vicine;
  - garantire protezione e benessere agli animali;
  - i box per cani, da intendersi come struttura comprensiva anche dell'area di pertinenza recintata, qualora esistente, devono essere ubicati ad una distanza non inferiore ai 10 metri lineari dalle altre abitazioni più vicine.
2. Fatte salve le preesistenze e le norme urbanistiche ed edilizie vigenti:
  - a. I ricoveri e le loro pertinenze per animali ad uso domestico o affettivo (polli, conigli, uccelli, cani etc.) devono rispettare le distanze minime dai confini di proprietà;
  - b. I piccoli depositi di letami da animali di bassa corte devono distare almeno 10 metri dai confini di proprietà, devono essere sempre evitate molestie derivanti da odori, insetti ed animali sinantropi;
  - c. le concimaie e le vasche di raccolta dei liquami devono distare almeno 25 metri dalle case di abitazione e dai confini delle proprietà. Sono esclusi da questa prescrizione i sistemi domestici chiusi di compostaggio.

### *Art. 4/B - Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare (allevamenti intensivi e agricolo-produttivi)*

1. I nuovi fabbricati costituenti ricoveri zootecnici, per l'allevamento delle diverse specie animali, devono essere realizzati nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente, del benessere animale e della biosicurezza (insieme delle misure, delle politiche e delle procedure utili a ridurre al minimo i rischi potenziali per l'ambiente e la salute umana e animale).

2. Chiunque intenda detenere animali, allevati in ricoveri di cui al presente articolo, è tenuto a darne comunicazione preventiva al Servizio veterinario della ULSS 2 ai sensi della normativa vigente.
3. La costruzione dei ricoveri di cui al comma 1 del presente articolo è soggetta ad idoneo titolo abilitativo del Comune.
4. Le distanze degli allevamenti intensivi - produttivi sono definite e disciplinate dal vigente Regolamento edilizio comunale e dalla normativa approvata dagli enti superiori.

#### *Art. 5/B - Divieto di attivazione di allevamenti*

Fatte salve le preesistenze all'entrata in vigore del presente Regolamento, nelle Zone Territoriali Omogenee (Zto) del territorio indicate con le lettere A (Centro storico) e A1 (Borghi e nuclei storici), - B (Zone residenziali consolidate, di integrazione e di ristrutturazione) – C1 (Zone residenziali parzialmente edificate e di completamento) – C2 (Zone residenziali destinate a nuovi complessi insediativi) - D (Zone per insediamenti produttivi), nel vigente strumento urbanistico comunale o come denominate nei nuovi strumenti urbanistici LR 11/2004, è vietato allevare le seguenti specie animali: suini, ovini, caprini, bovidi, equidi, è consentito detenere cani e gatti in forma non professionale.

#### *Art. 6/B - Recinti per gli animali*

1. I nuovi recinti da realizzarsi per necessità produttive agricole o per allevamenti (fondo chiuso a norma del R.D. 5.6.1939, n. 1016) potranno essere autorizzati solo se tali necessità sono opportunamente documentate e certificate con Piano aziendale ex art. 44 LR n. 11/2004. Essi devono essere rimossi qualora l'attività che le ha generate venga cessata. In ogni caso la costruzione di nuovi recinti è subordinata alle prescrizioni della vigente normativa urbanistica ed edilizia comunale o sovra comunale.
2. I nuovi recinti per il contenimento di animali, anche solo temporanei, devono essere collocati ad una distanza minima dalle abitazioni di terzi (salvo diversi accordi tra le parti) da 15 a 25 metri in base alla classe dell'allevamento così come definita dalla DGR 856/2012; l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dal terreno al fine di prevenire l'emanazione di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale e non causare inquinamento ambientale.
3. Le norme di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche ai recinti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

#### *Art. 7/B - Depositi di foraggi e insilati*

1. I nuovi depositi di foraggi ed insilati, fatte salve le norme urbanistiche ed edilizie vigenti, devono comunque distare almeno 20 metri dalle abitazioni del proprietario del deposito ed almeno 50 metri dalle abitazioni di terzi.
2. È vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività agricola sotto i manufatti stradali, i ponti, i cavalcavia, o nelle loro immediate vicinanze.
3. È vietato stoccare foraggi o sermenti di vite imballati nei campi per periodi eccedenti i 12 mesi.

## *Art. 8/B - Emissione di odori molesti*

I proprietari o i conduttori di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico o agro-industriale ricadenti in zona agricola, dovranno adottare tutte le misure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità.

## *Salvaguardia e gestione del bosco, dei boschetti e delle siepi*

### *Art. 9/B - Definizione di bosco, boschetto e siepe*

1. Si definisce **bosco**<sup>2</sup> il terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, a qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 D.Lgs 227/2001.
2. Sono comprese le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione Europea, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero ai fini produttivi. Le suddette forestazioni vegetali e i terreni su cui sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base dei fusti. Sono altresì assimilabili a bosco i fondi gravanti dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati. Il comma 5 dell'art.2 del D.Lgs 227/2001 dispone che "per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale." La viabilità e/o i canali presenti all'interno del bosco, aventi larghezza pari o inferiore a 3 metri, e le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati non costituiscono interruzione della superficie boscata. È pure considerato bosco il terreno su cui sorgeva la formazione vegetale sopra descritta e che sia temporaneamente priva della vegetazione arborea per cause naturali, compreso l'incendio, o per l'intervento dell'uomo.
3. Si definisce **boschetto** qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in filari, vegetanti su terreni aventi dimensioni inferiori a quelle minime stabilite per il bosco nel precedente punto, ed in ogni caso avente una superficie superiore a 100 mq ed inferiore a 2000 mq.
4. Si definisce **siepe** una fascia di vegetazione costituita da alberi od arbusti posti in filari, avente larghezza e forma variabile, svolgente le funzioni di delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, di frangivento e di protezione delle sponde dei corsi d'acqua.

---

<sup>2</sup> Secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 6 del D.Lgs 227/2001, recepito dalla Regione del Veneto con l'approvazione dell'art. 31 della L.R. 5 aprile 2013, n.3 e conseguente DGR 1319 del 23 luglio 2013

### *Art. 10/B - Modalità di gestione e taglio del bosco*

1. Per le modalità di gestione e salvaguardia, ivi compreso il taglio del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica.
2. Quanto ai mutamenti permanenti della superficie boscata vale l'art.15 della L.R. 13/09/1978, n. 52 e successive modifiche.
3. Sono fatte salve diverse modalità previste nelle pianificazioni forestali comunali (piani di riordino boschivo ove presente).

### *Art. 11/B - Modalità di gestione di siepi e boschetti*

1. La forma di governo e le modalità di trattamento adottate per la gestione di siepi e boschetti devono essere conformi alle tradizioni agricole locali ed alle specifiche pratiche di silvicoltura.
2. Nelle siepi e boschetti devono essere effettuati tagli cedui, a raso o a capitozza, in periodo di riposo vegetativo, avendo cura di mantenere vitale la capacità pollonifera delle ceppaie. Le piante morte (alberi e arbusti) dovranno essere rimpiazzati. Componente della siepe e del boschetto è anche la copertura erbacea che dovrà essere sfalcata almeno due volte all'anno lasciando preferibilmente la vegetazione sul posto.
3. Per le siepi ubicate in prossimità di pubblica viabilità si rimanda all'art. 13/C.
4. In aree soggette a vincolo (idrogeologico, ambientale e paesaggistico) l'eliminazione totale o parziale delle siepi e boschetti è soggetta a preventiva autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale; la richiesta di eliminazione deve essere corredata da dettagliata documentazione descrittiva e fotografica dell'intervento.

### *Art. 12/B - Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario ed in ambiti di realizzazione di opere pubbliche*

1. Nei casi in cui si ricada in ambiti di riordino fondiario, di riassetto della proprietà fondiaria e di sistemazioni agrarie e forestali, è obbligatorio, in conseguenza dell'espianto di siepi o boschetti, realizzare nuovi impianti in compensazione per una superficie almeno pari a quella espantata, garantendo, nel caso delle siepi, almeno il medesimo sviluppo lineare e possibilmente in raccordo con elementi simili presenti nelle vicinanze.
2. In ambito di riordino fondiario e nei casi in cui la siepe o il boschetto costituiscano elemento di protezione (buffer zone) dalla deriva di prodotti fitosanitari (P.F.) nei confronti di aree sensibili, così come illustrati nella Tabella 2 riportata nella sezione "D" art. 12 del presente regolamento, è obbligatorio mantenere questi elementi ponendo attenzione a quanto riportato al comma 2 art. 11/B. È ammesso l'estirpo previo reimpianto della siepe o boschetto nella medesima sede con le medesime funzioni. Sono fatte salve diverse modalità previste nelle pianificazioni specifiche comunali.
3. Nei casi in cui si rende necessario espantare siepi e boschetti per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, non è obbligatorio l'intervento compensativo di cui al comma 1 del presente articolo.

## *Art. 13/B - Alberi monumentali e piante arboree e/o arbustive di pregio*

Ai sensi della normativa regionale vigente, DGRV n. 849 del 15.05.2012 e LR del 9.08.2002 n.20 sono considerati alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico e di interesse paesaggistico e culturale:

- a. gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;
- b. gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico.
- c. gli alberi inseriti nell'elenco regionale degli alberi monumentali.

## **Gestione potature e biomasse**

### *Art. 14/B - Accensione di fuochi nei fondi agricoli*

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5, 6, 7, 8, del presente articolo, allo scopo di contenere la produzione di inquinanti atmosferici è vietata su tutto il territorio comunale, l'eliminazione con il fuoco all'aperto di biomasse vegetali.

È in particolare vietato appiccare il fuoco alle stoppie ed ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto. È parimenti vietato appiccare il fuoco a sterpi, macchie, argini, rive e comunque a tutti gli incolti.

2. La bruciatura nei fondi agricoli di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è sanzionata come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi del Titolo VI, parte IV del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
3. È esclusa dal divieto del presente articolo l'accensione di fuochi finalizzata al riscaldamento o alla cottura dei cibi, purché tale operazione sia controllata e confinata.
4. Bruciare materiale vegetale prodotto nel fondo è ammesso solo a fini fitosanitari, solamente nei casi di necessità documentata sempre adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose. È permessa l'accensione di fuochi per lo smaltimento della sterpaglia, dei residui della potatura, dei residui della manutenzione e taglio delle siepi, dei residui colturali purché venga effettuata in aree sufficientemente distanti dalle abitazioni e dalle pubbliche strade, avendo cura che il materiale sia convenientemente essiccato in modo da evitare eccessivo fumo.
5. Nei casi di cui al comma 4. del presente articolo, qualora si proceda all'accumulo di materiale vegetale destinato alla bruciatura, il cumulo dello stesso deve essere collocato ad una distanza minima di metri 50 dalle strade pubbliche e dai luoghi pubblici, 100 m dalle abitazioni e da luoghi ove possa sussistere pericolo di incendio (terreni incolti e rovi, depositi di combustibili e/o materiali infiammabili), nonché ad una distanza non inferiore ai 100 m dai boschi.
6. La bruciatura nei casi di cui al comma 4. è comunque vietata in periodi siccitosi secondo le indicazioni della Protezione Civile Regionale che dichiara il rischio di "massima pericolosità incendi".



7. Il proprietario del fondo o il conduttore deve assicurare la presenza ininterrotta durante lo svolgimento di tutte le operazioni di bruciatura, nei casi di cui al comma 4, di un adeguato numero di persone maggiorenni fino al completo spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo.
8. Le operazioni di accensione e bruciatura sono consentite solo in assenza di vento al fine di evitare che le faville provenienti dalla combustione possano innescare ulteriori focolai.

### *Art. 15/B - Gestione delle biomasse vegetali*

1. Si definisce biomassa "la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani."
2. Il materiale vegetale paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, non è assoggettato alla disciplina dei rifiuti.
3. Il materiale vegetale prodotto da interventi silvocolturali, da manutenzione forestale e da potatura, qualora utilizzato in impianti di combustione industriale e/o ad uso civile, disciplinati dalla parte V, titoli I e II, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, può essere considerato "combustibile" e rientra nella definizione delle "biomasse" contenuta nell'allegato X, parte II, sezione 4, della parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Eccetto il caso in cui il materiale vegetale derivi da processi direttamente destinati alla sua produzione o ricada nelle esclusioni di cui al precedente punto 2, la possibilità di utilizzare tale biomassa secondo le disposizioni della parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti di cui alla parte IV, art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
4. Non è richiesta autorizzazione per i soggetti che trattano in conto proprio i residui verdi provenienti dalla propria attività agricola utilizzando direttamente nella stessa attività il materiale prodotto (ammendante compostato verde). Deve comunque sussistere connessione tra la produzione dei residui e l'attività di utilizzo del materiale che va rapportata alle esigenze agronomiche delle specie coltivate. Negli altri casi l'attività di compostaggio del materiale vegetale può avvenire in regime di comunicazione, nei casi previsti dal DM 05.02.1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero) o nei restanti casi, in regime di autorizzazione ordinaria.
5. È consentita la trinciatura in campo del materiale di risulta della potatura.

### *Art. 16/B - Realizzazione e denuncia di accensione dei falò tradizionali (Panevin)*

1. Per l'accensione dei falò, finalizzati al mantenimento della secolare tradizione popolare di incontro fra comunità (Panevin), aperti al pubblico e di grandi dimensioni, va nominato un organizzatore responsabile della manifestazione e si devono seguire le seguenti modalità:
  - a. La dimensione dei Panevin non dovrà eccedere i seguenti parametri:
    - diametro metri 5;
    - altezza metri 5;

- b. la realizzazione deve prevedere l'uso di materiale legnoso vergine.
- c. non potranno essere accesi prima delle ore 17,00 dei giorni dal 5 al 17 gennaio o altra data/orario secondo le locali tradizioni e salvo rinvii per cause meteorologiche;
- d. il responsabile deve produrre al Sindaco una denuncia scritta dell'evento con apposito modulo SUAP (da richiedere e da consegnare presso l'Ufficio di Polizia Locale o altre forze dell'ordine) almeno 30 giorni prima della manifestazione;
- e. la sorveglianza e gli adempimenti in tema di Safety & Security sono a cura del personale delle Associazioni o degli organizzatori in genere con l'eventuale ausilio della Polizia Locale, e/o Associazioni specializzate (Ass. Protezione Civile - AVAB Antincendio Boschivi, Carabinieri, o altro);
- f. è vietato bruciare: potature di piante sempre verdi, pneumatici, plastica e qualsiasi altro prodotto che non sia di diretta provenienza vegetale.
- g. è vietato l'uso di petardi e fuochi artificiali non in sintonia con la tradizione del Panevin;
- h. devono essere collocati a una distanza minima di metri 50 dalle abitazioni o centri abitati in genere e da luoghi ove possa sussistere pericolo di incendio (terreni incolti e rovi, combustibili in genere); eventuali deroghe sono consentite previa autorizzazione del Sindaco mediante apposita ordinanza.

### *Art. 17/B - Sanzioni*

Per l'inosservanza delle norme di cui alla sezione B, fatte salve le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalle specifiche disposizioni vigenti in materia, nell'ambito delle competenze dell'attività di vigilanza e controllo assegnate alla Polizia Locale e ai competenti Organi di Vigilanza, si applicano, in caso di violazione del seguente regolamento, le sanzioni amministrative da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i..

## Sezione C - Tutela delle strade, Regime delle acque, Sistemazioni agrarie, Modalità di impianto di colture arboree e seminativi

### Art. 1/C - Definizioni

1. Si definisce **strada** l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (Art. 2. Definizione e classificazione delle strade – D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.).
2. Si definisce **sentiero (o mulattiera o tratturo)** una strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali (art. 3 Definizioni stradali e di traffico – D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.). Le strade (campestri) vicinali (anche dette interpoderali) ad uso pubblico, sono soggette alle legge ed ai regolamenti della strada, al pari di qualsiasi altra via di proprietà pubblica (statale, provinciale, comunale). Le strade vicinali ad uso pubblico rientrano nella nozione di strada, ai sensi del Codice<sup>3</sup>.
3. Si definisce **confine stradale** il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato. In mancanza il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea (art. 3 Definizioni stradali e di traffico – D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.).
4. In un corso d'acqua pubblica (R.D. 523/1904 e R.D. 368/1904) la **demanialità** comprende l'alveo (fondo e sponde) fino al livello della piena ordinaria e le opere idrauliche (muri di sponda, argini, ...); le **fasce di rispetto** sono le fasce decorrenti lungo il corso d'acqua che consentono accessibilità al medesimo ai fini della sua manutenzione, della sua fruizione, riqualificazione ambientale e per salvaguardare la sua integrità strutturale e morfologica. Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.
5. Si distingue una fascia di tutela assoluta rispetto alle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, per lavori ed atti tra i quali le piantagioni di alberi e siepi, gli scavi e i movimenti terra, pari a quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline pari a 4 m. La **fascia di rispetto** è "di metri dieci per le costruzioni e per gli scavi" (art. 96 lettera f del R.D. 523/1904). Tali distanze possono essere derogate dagli enti competenti.
6. Per quanto attiene i vigneti si definiscono:
  - **Nuovo impianto**: la messa a dimora di viti in un'area agricola in precedenza dedicata ad altre colture;
  - **Ristrutturazione**: l'estirpazione totale delle viti di un vigneto e la messa a dimora di nuove viti con modifica della struttura di coltivazione (palificazione, ferri, etc) già esistente;

---

<sup>3</sup> cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 14 ottobre 1999, n. 3169, secondo cui "rientra nella nozione di "strada" ai sensi del nuovo codice della strada, quale area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, anche una strada interpoderale, destinata a soddisfare le esigenze di una comunità indifferenziata, restando escluse da tale nozione solo le strade riservate all'uso esclusivo di privati proprietari".

- **Riconversione**: sia l'estirpazione totale delle viti e messa a dimora di nuove viti mantenendo inalterata la struttura (palificazione, ferri, etc.) già esistente, sia il sovrainnesto delle viti mantenendo inalterata la struttura già esistente.

Tali definizioni si applicano anche alle altre coltivazioni arboree provviste di pali di sostegno e di tiranti.

7. Si definiscono **aree sensibili o specifiche**<sup>4</sup> le aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili, come definiti al seguente comma 8 e in ogni caso, le abitazioni e le loro pertinenze, gli edifici pubblici, le strade ad uso pubblico, i parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree verdi all'interno dei plessi scolastici, le aree gioco per bambini, le aree adiacenti alle strutture sanitarie, le colture sensibili (per esempio orti familiari) adiacenti la coltura trattata.
8. Costituiscono un **gruppo vulnerabile** le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nati, i neonati e i bambini, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai prodotti fitosanitari nel lungo periodo.

### **Art. 2/C - Atti vietati sulle strade**

1. Su tutte le strade e loro pertinenze, è vietato arrecare danni al fondo stradale con trattori cingolati o altri mezzi. È altresì vietato imbrattare il fondo stradale, nonché gettare lungo i cigli o nei fossi materiali di qualsiasi tipo (art.15 – D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.).
2. È consentita la temporanea occupazione di strade pubbliche con trattori e macchine agricole operatrici per la sola effettuazione di manovre attinenti le attività agro-silvo-pastorali (esbosco, vendemmie, ...) nel rispetto di quanto previsto dal C.d.S. (segnaletica, distanze, ...).
3. È vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche, nello svolgimento di attività agrosilvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli. In particolare i mezzi adibiti al trasporto di prodotti o semilavorati da attività agro-silvo-pastorali (con particolare riferimento a uva da vendemmia meccanizzata) dovranno essere dotati di opportuni accorgimenti costruttivi e/o di idonea copertura per evitare spargimento del carico sulle strade.
4. I proprietari di strade private ad uso pubblico, capezzagne e sentieri sono tenuti alla loro manutenzione e conservazione.

### **Art. 3/C - Eliminazione di infestanti**

Tutti i proprietari e loro aventi causa hanno l'obbligo di contenere lo sviluppo e la propagazione di erbe infestanti ed arbusti selvatici per una fascia prospiciente la strada di uso pubblico non inferiore a cm 100 di larghezza, oltre l'eventuale limite di competenza di Enti terzi.

### **Art. 4/C - Distanze per fossi, canali e alberi**

1. Chiunque abbia intenzione di scavare fossi o canali presso il confine di proprietà privata oltre a dotarsi di idoneo titolo abilitativo e seguire le indicazioni previste dalla normativa nazionale e regionale

---

<sup>4</sup> così definite all'art. 15 del D.Lgs 150/2012 – Attuazione della direttiva 2009/128/CE

vigente in materia di gestione delle terre e rocce da scavo<sup>5</sup> deve osservare una distanza di rispetto dall'altrui proprietà almeno pari alla profondità del fosso o del canale; tale distanza, che in ogni caso non può essere inferiore ad un metro, va misurata come disposto dall'articolo 891 del C.C. fatti salvi accordi diversi con i proprietari dei fondi confinanti.

2. Per lo scavo di fossi o canali presso i confini stradali la distanza di cui al comma 1 del presente articolo va misurata dal confine di proprietà demaniale e/o dal confine stradale, così come definito dal C.d.S.<sup>6</sup>, che non può essere inferiore a 3 metri e ad 1 metro per le strade vicinali.
3. Per la realizzazione di canali di bonifica e/o irrigui di competenza dell' Ente di Bonifica, si applicano le distanze previste dalle specifiche leggi in materia o i regolamenti dell'Ente stesso.
4. Fatte salve le norme dei commi 5 e 6 del presente articolo, nonché quanto previsto dagli articoli 11/C e 12/C del presente regolamento, le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dell'articolo 892 del C.C.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del regolamento C.d.S, la distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale o del confine stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di specie a completamento del suo sviluppo e, comunque, non inferiore a 6 metri; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del C.C.
6. All'esterno dei centri abitati le distanze da rispettare per impiantare siepi vive e piantagioni (tenendo conto della banchina, dell'eventuale fosso e delle scarpate a monte e a valle), sono quelle fissate dall'articolo 26, commi 7 e 8, del regolamento C.d.S.. Nello specifico:
  - a. Siepi vive o piantagioni tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non possono avere distanza inferiore a 1 m
  - b. Siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno non possono avere distanza inferiore a 3 m. Quest'ultima distanza può essere ridotta fino a metri 1,5 per strade vicinali e piste ciclabili. In caso di eliminazione dell'impianto si dovrà provvedere al ripristino della fascia di rispetto stradale. All'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del C.C.
7. Qualora alberi, ramaglie, terriccio o altro, per effetto delle intemperie o altra causa, vengano a cadere, dai fondi privati, sul piano stradale di uso pubblico, i proprietari e/o i conduttori sono tenuti al ripristino dell'area nel più breve tempo possibile. In caso di inadempienza i costi sostenuti dalla pubblica amministrazione sono addebitati oltre all'eventuale sanzione.
8. Qualora le radici degli alberi in proprietà privata danneggino il fondo stradale, piste ciclabili e aree pubbliche in genere, i proprietari sono tenuti ad intervenire per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

---

<sup>5</sup> D.Lgs. 152/2006 artt. 185 e 186, DM 161/2012, e Circolare Regione Veneto n. 397711 del 23/09/2013

<sup>6</sup> C.d.S. = Codice della Strada

### *Art. 5/C - Gestione di fossi e canali privati*

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di interrare fossi e canali senza la preventiva autorizzazione. Nel caso di scavi autorizzati, si devono seguire le indicazioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di gestione delle terre e rocce da scavo (D.Lgs. 152/2006 artt.185 e 186, DM 161/2012, e Circolare Regione Veneto n. 397711 del 23/09/2013).
2. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni idraulico - agrarie è fatto obbligo di ricostituire nei propri fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento (invarianza idraulica). Detti interventi devono essere realizzati a seguito di ottenimento di idoneo titolo abilitativo.
3. A tutela del naturale regime delle acque, i proprietari o conduttori dei fondi non possono modificare la struttura ed il percorso di fossi o canali senza il preventivo idoneo titolo abilitativo del Comune e/o dell'Ente o Autorità competente (consorzio di Bonifica, Genio Civile o Servizio Forestale Regionale).
4. I proprietari e conduttori dei fondi sono responsabili del razionale utilizzo e della sistemazione idraulica dei propri terreni, al fine di non pregiudicare l'efficienza del sistema di scolo e di difesa idraulica. In particolare sono tenuti a:
  - a. garantire la continuità idraulica della rete di scolo;
  - b. mantenere i volumi di invaso disponibili eventualmente compensandoli con nuovi volumi;
5. Ogni proprietario o conduttore di fondi, per assicurare il regolare deflusso delle acque, deve provvedere in particolare a:
  - a. sistemare il fondo agricolo di proprietà o in gestione adottando la soluzione agronomica e idraulica più adeguata alle caratteristiche del territorio;
  - b. mantenere in efficienza i manufatti presenti nel proprio fondo (ponticelli, manufatti di scolo, briglie, ecc.).
6. Ciascun proprietario o conduttore di fondi è sempre direttamente responsabile dei danni che, per alterazione delle esistenti linee di deflusso interne o al contorno degli appezzamenti, derivassero a strade, immobili, fondi e proprietà contigue, oltre che a persone e cose.
7. I proprietari e i conduttori dei terreni debbono eseguire nei relativi fondi tutti gli interventi occorrenti ad assicurare lo smaltimento delle acque in eccesso senza arrecare danno a terzi o alle strade, secondo quanto disciplinato dal R.D. 368/1904 art. 140 e dal Libro III (Della proprietà), Titolo VI (Delle servitù prediali), del C.C.
8. I proprietari e i conduttori dei terreni devono in particolare provvedere a:
  - a. tagliare almeno due volte l'anno le erbe e regolare, quando ce ne fosse bisogno, le ramaglie e la chioma delle siepi poste ai lati degli alvei che, sporgendo su detti corsi d'acqua, rendano difficoltoso il libero deflusso delle acque;

- b. tenere sempre espurgata la rete privata di corsi d'acqua, anche comune a più fondi, che circonda o attraversa il fondo agricolo in proprietà o in gestione;
  - c. adottare tutte le precauzioni e cautele atte ad evitare danni alle opere pubbliche e private;
  - d. segnalare tempestivamente alle autorità competenti (Genio Civile, Servizio Forestale Regionale o Consorzio di Bonifica ecc.) danni o fatti che si dovessero verificare alle reti e manufatti o situazioni di pericolo.
9. Lungo entrambi i lati dei canali o corsi d'acqua pubblici vanno mantenute, con continuità, fasce di rispetto della larghezza di:
- 10 m almeno per i corsi d'acqua, canali ricettori finali e principali;
  - 4 m almeno per i canali secondari misurati dal ciglio della sponda o dal piede esterno dell'argine.

Le fasce sono riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua e al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo. Il comune indica i corsi d'acqua principali come da classificazione regionale o del Consorzio di Bonifica.

10. Le fasce di rispetto, di cui al comma 9, possono essere interessate solamente da colture erbacee salvo disposizioni diverse quali fasce tampone (DM 30125/09 e s.m.i. e DDR N°18 del 28/02/12 e s.m.i.). La fascia della larghezza di 2 metri decorrente i canali di cui sopra non deve essere interessata da alcuna lavorazione meccanica escluso lo sfalcio.
11. Nello svolgimento delle attività agricole implicanti lavorazione del terreno, escluso lo sfalcio, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1,52 dal ciglio del fosso, in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale.
12. Il personale e i mezzi operativi incaricati alla sorveglianza e alla manutenzione e gestione del sistema di scolo pubblico possono accedere alle proprietà private e alle fasce di rispetto sopra definite per effettuare i rilievi e gli interventi necessari.
13. A chi impedisce l'ingresso del personale di cui al precedente comma preposto della sorveglianza nonché della manutenzione sul proprio fondo, e quindi ostacola il medesimo nell'espletamento del suo mandato, sono addebitate le spese per il fermo mezzi, per il personale e per danni arrecati a terzi.

### *Art. 6/C - Irrigazione*

1. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo da non arrecare danni o molestie a terzi.
2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade di uso pubblico deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale e sulle sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale e/o pericolo per la circolazione. In particolare chi effettua l'irrigazione deve collocare le attrezzature ad una distanza dal confine stradale e in posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, realizzando le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

### *Art. 7/C - Bacini di raccolta dell'acqua meteorica o sorgiva*

1. La "rete di canali di scolo delle acque - bonifica", per ciascun bacino individuato, è costituita dai seguenti elementi:
  - a. il recettore finale (fiumi o corso d'acqua classificato);
  - b. i collettori principali, (canale di bonifica o corso d'acqua non classificato) che convogliano acque di un bacino al ricettore finale;
  - c. i collettori secondari, (opere consortili) che immettono le acque provenienti dalle canalizzazioni aziendali e/o interaziendali, nei principali;
  - d. gli scoli e fossi aziendali e interaziendali (opere private).
2. La rete pubblica di competenza regionale è costituita dai primi tre elementi. La rete di competenza privata (complementare alla pubblica) è costituita dal 4° elemento.
3. Fatte salve specifiche diverse per i singoli bacini, la gestione, manutenzione, ed ogni altro intervento inerente i canali interaziendali o aziendali, nonché i relativi manufatti, sono disciplinate dalle norme di cui al Libro III (Della proprietà), Titolo VI (Delle servitù prediali) del Codice Civile.
4. Fatto salvo il rispetto delle distanze minime prescritte dall'art. 889 del C.C., la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale deve essere preventivamente autorizzata dal Comune.
5. Fatto salvo l'obbligo di presentazione di cui al comma 4 del presente articolo, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale nella fascia di rispetto stradale è soggetta inoltre alla autorizzazione dell'Ente gestore della strada; in tal caso la distanza da osservare tra il punto più vicino del perimetro esterno dei bacini e il confine della strada di uso pubblico non può essere inferiore alla profondità del bacino, ed in ogni caso, pari almeno a metri 3.

#### *Art. 8/C - Deflusso delle acque*

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche.
2. I proprietari di terreni verso i quali affluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo. (art. 913 C.C.).
3. In caso di regolare concessione di attingimento di acqua delle acque pubbliche, è vietato apportare qualsiasi modifica al libero deflusso delle acque.

#### *Art. 9/C - Scarico nei fossi*

Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (D.Lgs. 152/2006 Parte III, Sezione II, Titolo III e s. m. i.) è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline, nei fossi aziendali e interaziendali e nei canali di scolo.



### *Art.10/C - Pozzi*

1. Le sorgenti ed i pozzi pubblici di attingimento delle acque ad uso potabile, così come individuati nella cartografia dello strumento urbanistico, sono tutelati attraverso la costituzione di zone di tutela assoluta e zone di rispetto come previsto dalla normativa vigente<sup>7</sup>.
2. In particolare, entro la zona di rispetto di 200 m di raggio dal pozzo o sorgente (salvo diversa perimetrazione dell'area approvata dalla Regione del Veneto) sono vietate le attività di:
  - a. dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurate;
  - b. stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
  - c. spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e irrorazione di prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche;
  - d. dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
  - e. aree cimiteriali;
  - f. apertura di nuove cave e/o ampliamento di cave esistenti che possono essere in contatto diretto con la falda alimentatrice del pozzo ad uso acquedottistico; la zona di rispetto, in tale ipotesi, è aumentata a 500 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee;
  - g. apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli destinati al monitoraggio e/o alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
  - h. impianti di smaltimento, recupero e più in generale di gestione di rifiuti;
  - i. stoccaggio di prodotti e di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
  - j. centri di raccolta di veicoli fuori uso;
  - k. pozzi perdenti;
  - l. pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti o altro limite stabilito da norme superiori, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
3. Per la terebrazione di pozzi ad uso irriguo o domestico vale quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s. m. i. e dal Piano di Tutela delle Acque del Veneto. In particolare per tali opere, come per le derivazioni dai corsi d'acqua superficiali o da sorgenti, va avanzata richiesta di concessione al Genio Civile e/o Consorzio di Bonifica.

### *Art. 11/C - Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole*

Nello svolgimento delle attività agricole implicanti lavorazioni del terreno, escluso lo sfalcio, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a

---

<sup>7</sup> D.Lgs. 03/04/ 2006 n. 152 – Norme in materia ambientale e NTA Piano Tutela delle Acque della Regione del Veneto D.G.R. n. 107 del 05.11.2009

mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1,5 dal ciglio del fosso, in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale.

### *Art. 12/C - Distanze di rispetto dalle strade e dalle aree sensibili nell'impianto di un nuovo vigneto o di altre coltivazioni arboree, in ristrutturazioni o riconversioni degli stessi e nella semina di colture erbacee*

1. Le colture di tipo erbaceo devono mantenere una distanza non inferiore a 2 m dal bordo esterno del confine stradale.
2. I filari dei vigneti o di altre coltivazioni arboree con necessità di trattamenti fitosanitari, di nuovo impianto o ristrutturazione o riconversione interessante oltre il 20% dell'impianto, provvisti di pali di sostegno e di tiranti, devono essere posti a una distanza non inferiore a:
  - 6 m dal bordo esterno del confine stradale
  - 10 m dal confine di qualsiasi area sensibile o specifica (unità residenziali, aree lottizzate, parchi, plessi scolastici, etc.). Tale distanza deve essere rispettata in qualsiasi punto del confine.
  - 15 m rispetto a un'unità residenziale o edificio pubblico, in tutte le zone (centri abitati, nuclei case sparse, aree agricole).
  - le colture di tipo erbaceo devono mantenere una distanza minima di 2 m dal confine di qualsiasi area sensibile o di 7 m rispetto a un'unità residenziale o edificio pubblico.

In Tabella 1 al termine della Sezione C, sono evidenziate le distanze minime di impianto di colture arboree e seminativi (escluse ornamentali) per le varie tipologie di aree sensibili.

### *Art. 13/C - Siepi e alberi prospicienti le strade*

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, devono tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi ed i canali di scolo o di irrigazione.
2. I proprietari frontisti delle strade devono tenere pulito il marciapiede o la cunetta, tombini di scarico delle acque meteoriche da fogliame, rami, pigne, sementi, erbe, arbusti e altro materiale proveniente da siepi o alberi prospicienti.
3. È obbligatorio tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e fino a un'altezza di almeno 4 m, per non limitare la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettere la leggibilità dei segnali, o creare pericoli per la circolazione o danni ai veicoli. In caso inottemperanza l'intervento sostitutivo del Comune dovrà essere risarcito.
4. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i, il Comune può imporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di siepi e boschetti con l'emanazione di specifiche ordinanze ai sensi dell'art. 2/A del presente Regolamento.

### *Art. 14/C - Strade private e vicinali*

1. I proprietari dei fondi, o i loro aventi causa, serviti da strade private, interpoderali o di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo nonché mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza e sviluppo.
2. Le strade vicinali di uso pubblico, essendo assimilate dall'art. 2 del C.d.S. alle strade comunali, sono soggette alle norme vigenti per le strade pubbliche.
3. Le strade private che hanno usufruito o usufruiscono di finanziamenti pubblici dal Comune o altri Enti, assumono carattere di uso pubblico salvo accordi diversi con gli enti.
4. I proprietari o i conduttori dei fondi prospicienti le strade vicinali di uso pubblico devono eliminare tutti i materiali, gli utensili e qualsiasi cosa che, per troppa vicinanza alla sede stradale costituiscano un pericolo o un disagio per la circolazione e il transito di veicoli, persone o animali.
5. Il pavimento viario può essere inerbito, in terra battuta, in ghiaia stabilizzata tipo *sarone*, in misto cementato, in aggregati addizionati di calce o cemento o resine specifiche. È consentita, in particolari condizioni, previa autorizzazione del Comune, la formazione di soletta in calcestruzzo o asfalto.
6. Per la creazione di nuove strade (o modifica di tracciati esistenti) l'istanza per l'acquisizione di titolo idoneo alla realizzazione dell'intervento deve essere presentata al Comune e, in aree interessate da bosco e/o soggette a vincolo idrogeologico, al Servizio Forestale Regionale.
7. I sentieri/percorsi naturalistici/strade vicinali per i quali sia riconosciuto l'uso pubblico indicati nelle mappe catastali e turistiche rappresentano un importante patrimonio della collettività. È vietato danneggiare, interrompere o impedire il transito su detti percorsi. È ammesso il transito con biciclette, salvo specifico divieto. È vietato il transito con qualsiasi mezzo motorizzato, salvo i frontisti e aventi diritto.
8. In occasione di manifestazioni sportive o di altro genere, gli organizzatori devono, al termine della manifestazione e comunque entro il terzo giorno successivo, rimuovere ogni cartello o indicazione esposta, provvedendo contestualmente al ripristino delle parti eventualmente danneggiate (strade, aiuole, prati, alberi) a seguito delle operazioni condotte, e alla rimozione dei rifiuti eventualmente abbandonati dai partecipanti lungo i percorsi utilizzati.

### *Art. 15/C - Sistemazioni agrarie e movimenti di terra*

1. Le movimentazioni di terreno svolte nell'ambito delle attività agricole si distinguono in:
  - attività ordinarie svolte normalmente dall'agricoltore, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, affinché il fondo nel quale insistono delle colture agricole mantenga la propria funzionalità;
  - aratura e altre lavorazioni del terreno funzionali alle operazioni colturali;
  - rimpiazzo di singole viti o altre piante arboree;
  - sostituzione di tutori all'interno dei vigneti o altri arboreti;
  - sistemazione di preesistenti reti di regimazione delle acque o reti drenanti;

- sterri e riporti finalizzati ad attività di manutenzione e sistemazione agraria;
- ogni altra attività che possa rientrare in questa categoria.

Per le suddette attività ordinarie non viene richiesta la presentazione di alcuna comunicazione ovvero documentazione.

Nelle aree non soggette a vincolo idrogeologico o paesaggistico ambientale, il semplice impianto di arboreto viene considerato intervento ordinario inerente l'esercizio dell'attività agro-silvo pastorale che non comporta alterazione permanente dello stato dei luoghi né dell'assetto idrogeologico del territorio. Nel caso di vincolo idrogeologico o paesaggistico ambientale è prevista la comunicazione preventiva al comune.

Qualora non vi siano compensazioni tra scavi e riporti in sito, dovranno essere seguite le indicazioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di gestione delle terre e rocce da scavo-

Nell'impianto di nuovo arboreto dovranno essere utilizzati dei tutori rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- pali in legno;
- pali in metallo;
- pali in cemento;
- è vietato l'uso di pali di recupero tipo ENEL o TELECOM, traversine ferroviarie e simili, pali riflettenti.

Qualora l'area oggetto di intervento ricada nell'ambito di vincolo ambientale e paesaggistico dovrà essere richiesta anche l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 (fatto salvo ove sia prevista la richiesta di idoneo titolo).

Nell'impianto o reimpianto degli arboreti (vigneti, frutteti, specie da opera e da legno, ecc.) se si effettuano movimenti di terra con sterri e riporti deve essere mantenuto in superficie lo strato attivo del terreno agrario (primi 30/40 cm);

Al fine di un inserimento armonico nell'ambito paesaggistico devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

- prevedere elementi arborei (filari, gruppi di alberi, siepi, alberi isolati) di specie autoctone o storicamente inserite nell'ambiente (pruni, ciliegi, alberi da frutto e da fiore, olivi, gelsi, salici, specie forestali) che garantiscano un'adeguata biodiversità al territorio; a questo fine, per impianti oltre i 2 ettari di superficie contigua anche costituita in più riprese o anni, deve essere presente una coltura arborea minima pari al 3% della superficie preferibilmente lungo confini adiacenti a pubblica via, considerando anche l'ambito circostante esistente. La siepe dovrà essere mantenuta per un periodo pari all'impianto e ne dovrà essere data comunicazione al Comune entro 60 giorni dalla messa a dimora corredata dalle indicazioni utili a identificare il luogo e l'estensione dell'impianto.

- le scarpate devono essere inerbite al momento della loro sistemazione, la copertura vegetale deve essere adatta al sostegno del terreno (specie a partenza rapida, a forte accostamento, semina con sistemi di imbrigliamento, idrosemina) e al contenimento dell'erosione superficiale.

È vietato l'impianto di arboreti nelle aree golenali, nelle aree palustri, e nelle altre aree soggette a naturale sommersione durante periodi con elevate precipitazioni.

### *Art. 16/C - Sanzioni*

Per l'inosservanza delle norme di cui alla sezione C, fatte salve le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalle specifiche disposizioni vigenti in materia, nell'ambito delle competenze dell'attività di vigilanza e controllo assegnate alla Polizia Locale e ai competenti Organi di Vigilanza, si applicano le sanzioni amministrative da euro 80,00 a euro 480,00, ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Per l'inosservanza delle norme di cui all'art 12/C e all'art 15/C comma 6, oltre all'obbligo di ripristino del terreno secondo le normative, si applicano le sanzioni amministrative da euro 575,00 euro ad 10.000,00 euro in relazione alle dimensioni della superficie interessata.

*Tab. 1 - Distanze minime di impianto colture arboree e seminativi (escluse ornamentali)*

	Aree sensibili	Distanza minima colture (m)	
		arboree	seminativi
1	Strade ad uso pubblico e/o piste ciclabili (distanza dal bordo esterno del confine stradale)	6	1,5
2	Unità residenziali, in tutte le zone (centri abitati, case sparse, zone agricole) ed edifici pubblici		
	Si intende distanza da qualsiasi punto del confine dell'area o dell'edificio		
	- dal confine dell'area	10	2
	- dall'unità residenziale	15	7
3	Altre press sensibili (parchi, campi sportivi, aree ricreative, aree di gioco per bambini, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, orti familiari > 50 mq e con un rapporto tra i lati non superiore a 3, aree a coltivazione biologica o biodinamica)	10	2
4	Sorgenti e pozzi pubblici di attingimento delle acque ad uso potabile (salvo progetti specifici approvati dalla Regione Veneto o specifici Piani di Utilizzazione e Compatibilità**)	200	200

5	Corsi d'acqua e canali pubblici (distanze dal ciglio della sponda o dal piede esterno dell'argine)	10	2
6	Canali secondari (distanze dal ciglio della sponda o dal piede esterno dell'argine)	4	2
**	Il Piano di Utilizzazione e di Compatibilità dovrà tenere conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche. La componente del Piano riguardante le verifiche idrogeologiche sarà redatta a cura e spese dell'Ente titolare del Pozzo.		

## Sezione D - Uso e gestione dei prodotti fitosanitari

### *Art. 1/D - Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari*

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari (PF) e le prescrizioni riportate in etichetta da ciascun PF, chiunque impieghi i PF, per scopi produttivi e non, è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica e la propria incolumità, evitare la contaminazione delle aree pubbliche e private, danni agli animali e alle risorse ambientali.
2. La presente Sezione si applica nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, nelle aree adiacenti ad esse, nei giardini ed orti privati e pubblici.
3. Il riferimento normativo principale è rappresentato dal Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei PF, di cui al D.M. 22 gennaio 2014.
4. Obiettivi della Sezione sono:
  - a. conciliare la difesa fitosanitaria, con le esigenze di tutela della salute pubblica, di protezione della popolazione esposta al rischio di contaminazione da prodotti fitosanitari e di salvaguardare l'ambiente e le sue risorse.
  - b. ridurre le quantità impiegate dei PF nell'ambito dell'intero territorio comunale ed in particolare nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili
5. Con riferimento al comma precedente, le Amministrazioni comunali annoteranno nel *Registro web dei trattamenti* i PF utilizzati direttamente, eventualmente integrati dalle informazioni dei soggetti terzi gestori delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Adeguate informazioni sui trattamenti effettuati relativamente alle singole annualità, devono essere pubblicate sul sito web dell'Amministrazione trasparente comunale.
6. Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Sezione gli interventi eseguiti dall'Autorità sanitaria finalizzati alla tutela della salute pubblica, quali disinfestazione, derattizzazione e simili.
7. L'Amministrazione comunale, ove lo ritenga necessario, può avvalersi di un consulente in materia di uso sostenibile dei PF e sui metodi di difesa alternativi ai sensi dell'art. 3, del D.Lgs n. 150/2012.

### *Art. 2/D - Definizioni*

1. **Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili:** l'insieme di tutte le aree verdi pubbliche o private, collocate in ambiente urbano o extraurbano, destinate alla fruizione o all'utilizzo da parte della collettività ivi comprese le strade private ad uso pubblico. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, devono in ogni caso essere considerate tutte le aree verdi ad uso pubblico e quelle private aperte al pubblico, nonché quelle frequentate da gruppi vulnerabili (anziani, disabili, minori, pazienti ospedalizzati, ecc.), indipendentemente dalla specifica destinazione ed utilizzazione. Sono pertanto da ricomprendersi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le aree a verde "primario" e "secondario" - quali parchi gioco per bambini, giardini, parchi di quartiere, parchi urbani, parchi territoriali, boschi urbani, campi sportivi, aree ricreative, orti urbani, il verde ornamentale o ambientale (alberature stradali, aiuole, ecc.), i cortili e le aree verdi all'interno e confinanti con plessi

scolastici, il verde pubblico posto a protezione della viabilità e dei servizi, le aree verdi in prossimità di strutture sanitarie, le zone di interesse storico-artistico, paesaggistico e le loro pertinenze, le aree cimiteriali e le loro aree di servizio, il verde di rispetto di attrezzature ed impianti. Alcune tipologie rientrano anche nel novero delle cd. "aree extra agricole".

2. **Ambiente urbano:** ai fini del presente Regolamento si identifica con l'insieme delle aree edificate con continuità avente carattere urbano per la presenza di tessuti edilizi, manufatti, strade, infrastrutture, servizi, esercizi pubblici, dotazioni ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ricomprende gli insediamenti a destinazione residenziale, industriale, artigianale, commerciale, direzionale e a servizi, solitamente individuati negli strumenti urbanistici generali come zone territoriali omogenee diverse dalle zone agricole "E" e assimilabili.
3. **Aree di protezione:** tutte le zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con prodotti fitosanitari che devono essere preservate dalla contaminazione, quali corsi d'acqua da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva fiumi, torrenti, canali, fossi naturali o artificiali demaniali o non demaniali, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici e/o privati.
4. **Aree di tutela assoluta (D.Lgs n. 152/2006, art. 94):** le aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni delle acque destinate al consumo umano.
5. **Aree di rispetto (D.Lgs n. 152/2006, art. 94):** le porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta.
6. **Aree agricole:** i territori non urbanizzati destinati esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo e l'agricoltura sociale.
7. **Aree extra agricole:** tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, gli spazi per la distribuzione di carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali ed autostradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le golene e le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, i siti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico.
8. **Verde urbano:** qualunque ne sia la specifica utilizzazione o la particolare attrezzatura, rappresenta una dotazione obbligatoria (cd. "standard") prevista dal D.M. n. 1444/1968 e dalle leggi urbanistiche regionali, ed è solitamente individuato negli strumenti urbanistici generali come zona territoriale omogenea destinata a servizi di tipo "F" o assimilabile.
9. **Gruppo vulnerabile:** le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai prodotti fitosanitari nel lungo periodo.

### ***Art. 3/D - Obblighi nella difesa fitosanitaria***

1. È obbligatorio, per chiunque, segnalare al Settore Fitosanitario regionale, direttamente o tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata.



2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.
3. I vegetali o i prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente, ma devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo le procedure individuate dal Settore Fitosanitario regionale, fatte salve le prescrizioni imposte dalla normativa vigente.

#### *Art. 4/D - RegISTRAZIONI e documenti comprovanti l'uso di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili*

1. L'utilizzo professionale di PF nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili deve essere riportato nel registro dei trattamenti.
2. Se l'utilizzo professionale di cui al comma 1. viene effettuato dalle Amministrazioni pubbliche, deve essere compilato il "Registro web dei trattamenti fitosanitari", disponibile sul sito PIAVE della Regione del Veneto (<http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria>).
3. Il registro dei trattamenti, deve essere conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati, deve essere aggiornato entro il periodo della raccolta e comunque non oltre i trenta giorni dall'esecuzione del trattamento, ancorché sia auspicabile che la registrazione avvenga entro 48 ore dalla sua esecuzione. Il registro dei trattamenti deve contenere le seguenti informazioni:
  - elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture;
  - prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
  - superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
  - ogni ulteriore informazione utile alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

#### *Art. 5/D - Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione e o da gruppi vulnerabili*

1. Con provvedimento dell'Amministrazione comunale sono individuate le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, sulla base dell'elenco non esaustivo delle categorie di cui al paragrafo A.5.6, del PAN: parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, orti urbani, superfici in prossimità di strutture sanitarie, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio, ed eventuali altre aree.
2. Con il provvedimento dell'Amministrazione comunale sono altresì individuate in ambiente urbano, ai fini della gestione della flora infestante:
  - a. le aree dove il mezzo chimico è vietato;

- b. le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi.
3. Le aree individuate ai sensi dei commi 1 e 2 dovranno essere riportate in apposita cartografia 1:5000 con allegato l'elenco delle stesse.

#### *Art. 6/D - Gestione prodotti fitosanitari*

Per l'acquisto, il trasporto, la manipolazione degli imballaggi, la gestione delle confezioni e il deposito per lo stoccaggio si dovrà fare riferimento alla normativa vigente.

#### *Art. 7/D - Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione*

Al fine di ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente, è necessario attenersi a quanto segue:

- a. verificare, prima dell'inizio dei trattamenti, che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e non presenti perdite;
- b. preparare la miscela fitoiatrica con modalità tali da non causare rischi per la salute dell'operatore e per l'ambiente;
- c. non lasciare incustodite le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso e le attrezzature, tenerle fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali;
- d. in caso di captazione di acqua da corpi idrici il riempimento dell'irroratrice può essere effettuato esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es. valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua);
- e. risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrica da distribuire. Gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti;
- f. durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori utilizzare tutti i DPI prescritti.

#### *Art. 8/D - Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari*

1. I prodotti fitosanitari devono essere impiegati osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta e sulla scheda di sicurezza, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti.
2. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è obbligatorio effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano strade, edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, aree ricreative e altre coltivazioni di terzi.
3. È fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:

- a. di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone estranee od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
  - b. di utilizzare ugelli appropriati (antideriva o a fessura piuttosto che a cono), al fine di ridurre la frazione di gocce di piccole dimensioni e di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio; di adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e di regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;
  - c. di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscela lungo le strade;
  - d. di non eseguire il trattamento in condizioni di vento e con modalità tali – avuto riguardo al tipo di attrezzatura utilizzata – da provocare una deriva, con conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate.
4. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti o nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati il nome della sostanza attiva impiegata, nonché la classe di pericolo ed i tempi di carenza/rientro della stessa.
5. È vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi che risultano tossici per gli insetti impollinatori durante la fase fenologica della fioritura, dalla schiusura dei petali alla completa caduta degli stessi e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8 (pericoloso per le api).

#### ***Art. 9/D - Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate da popolazione o fa gruppi vulnerabili***

1. Nelle aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili individuate dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche ad attrezzature, che permettano di contenere al minimo la dispersione nell'ambiente.
2. Se nonostante il ricorso a mezzi alternativi per la difesa, come lo sfalcio della vegetazione, il prodiserbo e l'applicazione di metodi biologici, si rende necessario l'utilizzo di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione, questi ultimi, debbono essere scelti tra quelli indicati dal Ministero della Salute nel rispetto delle prescrizioni del PAN.
3. Nelle aree individuate ai sensi dell'art. 5, del presente Regolamento, non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore.
4. Negli orti urbani comunali possono essere utilizzati esclusivamente prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica. Inoltre, è fatto divieto alle Amministrazioni comunali di assegnare direttamente o tramite soggetti terzi, la gestione di orti urbani a cittadini o soggetti collettivi senza previa formazione tecnica agli assegnatari sui divieti del presente Regolamento.

5. Negli orti e giardini privati devono essere prioritariamente utilizzati prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica; a tal fine l'Amministrazione comunale favorisce azioni informative sull'utilizzo dei mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici) all'uso dei prodotti fitosanitari.
6. È fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di appositi cartelli dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Nelle medesime aree si dovrà evitare l'accesso, provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone.
7. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate da gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.
8. È fatto obbligo di individuare il responsabile dei trattamenti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione, sia nel caso siano eseguite direttamente dall'Amministrazione che eseguite da ditta appaltante individuata dall'Amministrazione medesima.

*Art. 10/D - Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili*

1. L'eventuale utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida, dovrà privilegiare:
  - prodotti a basso rischio come definiti nel regolamento (CE) n. 1107/09;
  - preparati contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 889/08.
2. Qualora si renda necessario l'utilizzo di prodotti fitosanitari, questi ultimi devono essere scelti tra quelli autorizzati al punto A.5.6 del PAN.

*Art. 11/D – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida in ambiente urbano nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili*

1. In ambiente urbano, nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili sono consentiti i trattamenti diserbanti purché eseguiti con prodotti autorizzati e previsti per l'uso specifico in conformità a quanto prescritto in etichetta; sono in ogni caso sostituibili con metodi alternativi.
2. Solo in caso di deroga approvata dal Sindaco e motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da un Consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria o da personale dipendente dell'Amministrazione comunale di provata esperienza professionale, può essere effettuato il diserbo. In ogni caso, non si può ricorrere all'uso di prodotti diserbanti riportati al punto A.5.6.1 del DM 22 gennaio 2014.

***Art. 12/D - Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.***

1. Nelle aree agricole ed extra agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie) individuate dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, è vietato l'utilizzo, a distanza inferiore a 30 metri dei prodotti fitosanitari riportati al punto A.5.6 del DM 22 gennaio 2014.
2. Ferme restando le prescrizioni più limitative riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, la distanza di cui al comma 1 nelle colture arboree può essere ridotta ad una distanza minima fino a 5 metri se vengono utilizzati irroratori scavalcanti a tunnel con recupero oppure 10 m purché al momento della distribuzione dei prodotti fitosanitari sia adottata almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:
  - a. nelle **colture arboree**:
    - presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento e comunque alla distanza prevista dal c.c. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 3 metri;
    - -utilizzo di atomizzatori con convogliatori d'aria a torretta, in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti;
    - nella fascia dai 30 m ai 10 m l'irrorazione sia effettuata esclusivamente verso l'interno dell'appezzamento;
  - b. nelle **colture erbacee**:
    - presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 1 metro rispetto alla coltura da trattare;
    - utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva.
3. In ogni caso i trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario vanno effettuati con modalità tali da evitare la deriva. Nei seminativi deve essere mantenuta una fascia non trattata di 1.5 m dal confine e di 5 m. nel caso di coltivazioni arboree. Inoltre, nelle colture arboree, gli ultimi 2 – 4 filari vanno trattati verso l'interno.
4. La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva previsti dal precedente comma 2 deve essere comprovata da idonea documentazione da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche.
5. La distribuzione di prodotti fitosanitari in aree agricole adiacenti a plessi scolastici, asili nido, scuole dell'infanzia, centri diurni per l'infanzia nonché parchi gioco per l'infanzia, strutture sanitarie e istituti

di cura è consentita dopo le ore 18.00 e deve cessare entro le ore 7.30 del mattino nel rispetto degli orari di apertura e accesso alle strutture.

6. In caso d'uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici, nel rispetto delle distanze previste ai commi 1 e 2 del presente articolo, è fatto obbligo l'effettuazione dei trattamenti nelle ore mattutine (indicativamente entro le ore 09.00) in cui è massima l'umidità relativa dell'aria.
7. L'informazione preventiva, da parte degli utilizzatori professionali, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari è prevista quando espressamente riportato in etichetta.
8. L'informazione preventiva del trattamento, su colture arboree ed erbacee ricedenti nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili così come definiti al c.1 del presente articolo, viene effettuata esponendo l'**apposito cartello** recante la dicitura "COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI".

*Tab. 2 - Fasce di rispetto per i trattamenti delle colture arboree adiacenti aree frequentate da popolazione o da gruppi vulnerabili con Misure di contenimento*

Tipologia di Misura di contenimento della Deriva	Fascia di rispetto (m lineari)
Irroratrici scavalcanti a tunnel con recupero	5
Presenza di Barriera Antideriva Vegetale con copertura fogliare fitta o equivalente di altezza minima 3 metri	10
Uso di Atomizzatori con convogliatori d'aria a torretta, in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti	10
Irrorazione nella fascia dai 30m ai 10m effettuata esclusivamente verso l'interno dell'appezzamento	10
Nessuna delle precedenti misure di contenimento	30

*Tab. 3 - Riepilogo divieti o comportamento specifici*

Area specifica	Divieto Comportamento specifico
<p><b>Plessi scolastici</b> di ogni ordine e grado e <b>relative pertinenze</b></p> <p><b>Altre aree</b> puntualmente individuate dalla Amm.ne Com.le</p>	<p>Trattamenti da effettuarsi SOLO in orario di chiusura, definito dall'Amministrazione Comunale</p>
<p><b>Strade ad uso pubblico e</b></p> <p><b>Piste ciclopedonali ad esse adiacenti</b></p>	<p>Adozione di tutti gli accorgimenti utili per evitare contaminazioni di mezzi e/o persone in transito, fermo restando il rispetto della distanza minima consentita per il tipo di irroratrice</p>
<p>Tutte le <b>aree sensibili</b></p> <p><b>Corsi d'acqua e/o siepi</b></p>	<p>Spegnere l'irroratrice nei punti di svolta, all'uscita dai filari</p>
<p><b>Impiego di prodotti autorizzati classificati</b></p>	<p>Apporre appositi cartelli segnalatori all'ingresso del fondo trattato, visibili dall'area sensibile</p>
<p>Fondi trattati con qualsiasi <b>prodotto fitosanitario</b></p>	<p>Accesso consentito solo con uso di DPI prima che sia trascorso il tempo di rientro del prodotto</p>
<p><b>Irrorazione accidentale</b> significativa di aree confinanti</p>	<p>Obbligo di segnalazione immediata del fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato</p>

*Art. 13/D - Comunicazioni relative ai trattamenti con PF nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili*

1. Qualora il trattamento con prodotti fitosanitari venga eseguito nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili come definiti in Art.5/D durante tale fase e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta all'ingresso delle aree trattate, nei casi in cui le stesse siano accessibili a persone esterne, opportuna segnaletica (figura 1) indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate. Il cartello recante la dicitura "ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI" deve altresì

contenere i dati relativi alla sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata.

2. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.
3. È fatto obbligo anche da parte degli utilizzatori non professionali di dare adeguata informazione dei trattamenti effettuati (es. siepe, orto) in modo da evitare rischi per la salute.

Di seguito il cartello tipo per la segnalazione del trattamento nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (Il cartello a sfondo giallo, con scritte di colore nero di dimensioni non inferiori di formato A4 andrà fissato in posizione ben visibile dalle zone a transito pubblico).

<b>ATTENZIONE</b>	
<b>COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI</b>	
SOSTANZE ATTIVE UTILIZZATE:	
DATA TRATTAMENTO:	DURATA DIVIETO DI ACCESSO (gg):
<hr/>	
NON ENTRARE NEL CAMPO TRATTATO	
NON RACCOGLIERE PRODOTTI SPONTANEI	
NON RACCOGLIERE PRODOTTI DELLA COLTIVAZIONE	



### *Art. 14/D - Gestione rimanenze prodotti fitosanitari*

Per il recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrice residua, per la pulizia dell'irroratrice e per il recupero o smaltimento delle rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi, si fa riferimento alle corrette procedure previste dalla normativa vigente.

### *Art. 15/D - Sanzioni*

1. Ogni segnalazione o denuncia di comportamenti ritenuti lesivi alla pubblica o propria incolumità o al rispetto ambientale possono essere presentati al Sindaco competente per territorio.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., le violazioni alla presente Sezione sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 500,00.
3. A norma dell'art. 16, comma 1, della legge 24.11.1981 n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di euro 50,00 entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.
4. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione degli accertamenti, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano le norme della legge di depenalizzazione 24.11.1981 n. 689.
5. I Dipartimenti di Prevenzione dell' Azienda ULSS 2 predispone azioni di controllo sulla corretta applicazione degli Indirizzi per il corretto impiego dei PF sul regolare trattamento delle aree verdi.

### *Art. 16/D - Accertamento delle sanzioni*

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relative alle disposizioni della presente Sezione sono svolte in via principale dagli Ufficiali ed agenti di Polizia locale, ferma restando la competenza di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 689/1981;
2. Il Sindaco potrà, con provvedimento motivato, abilitare all'esercizio di dette funzioni anche personale comunale, preventivamente formato. Tali soggetti dovranno essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
3. Le eventuali violazioni accertate dovranno essere documentate mediante apposito verbale di accertamento.

### *Art. 17/D - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio*

1. Oltre al pagamento della sanzione, a chi non adempie alle prescrizioni della presente Sezione può essere ordinata la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, con ordinanza emessa dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio competente.
2. Se la messa in pristino o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno non vengono effettuate dall'inadempiente, l'Amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente, fatto comunque salvo l'inoltro di comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d'urgenza (Art. 650 del Codice Penale).

## *Art. 18/D - Impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni*

Le somme riscosse a corresponsione delle irrogazioni di sanzioni riguardo a violazioni della disciplina di tutela della popolazione e dei Gruppi vulnerabili di cui al presente Regolamento, e quindi trattenute nella misura di 2/3 degli importi introitati ai sensi dell'art. 8, comma 2 e 3, L.R. n. 23, del 18 agosto 2007, sono destinate prioritariamente alla realizzazione di progetti per il recupero di aree verdi e per risanare l'ambiente.

## Sezione E - Animali

### *Art. 1/E - Definizioni*

La presente sezione si riferisce a tutti gli animali vertebrati ed invertebrati che si trovano o dimorano stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale.

Si definisce:

- **Animale d'affezione o da compagnia:** ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come ad esempio: il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione ecc. Vengono altresì compresi quei soggetti appartenenti a specie animali solitamente definite "non convenzionali", come gli animali esotici e pericolosi, ma tenuti per le sopraccitate finalità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.
- **Animale da reddito:** specie zootecnica allevata a fini economico-commerciali
- **Animale da reddito in allevamento a carattere familiare:** specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente ad uso proprio, per il consumo in ambito familiare.
- **Animale sinantropo:** animale che vive in stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano e a cui trae sostentamento (ad esempio piccioni "domestici", topi ecc....).
- **Colonia felina:** gruppo di gatti non di proprietà che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo, che deve essere opportunamente riconosciuto e registrato dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza al fine anche di ridurre al minimo le problematiche di tipo sanitario e di igiene pubblica.
- **Fauna selvatica:** tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale
- **Allevamento di cani e gatti per attività commerciali:** la detenzione di cani e di gatti, in numero pari o superiore a 5 femmine che possono procreare o la nascita di 30 o più cuccioli per anno;

- **Commercio di animali da compagnia:** qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

### *Art. 2/E - Esclusioni*

Le norme della presente Sezione non si applicano:

- all'attività connessa al prelievo venatorio, all'addestramento dei cani e dei rapaci, alla pesca sportiva o di mestiere quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;
- alla attività di raccolta di molluschi, anellidi, anfibi e larve quando già normata;
- all'attività di disinfestazione e derattizzazione;
- alla sperimentazione animale in quanto già regolamentata da norme nazionali e comunitarie.

### *Art. 3/E - Profili istituzionali*

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali ed attua le disposizioni previste dal presente regolamento.
2. I negozi di animali le mostre, le fiere, le esposizioni ed i circhi rientrano nella definizione di "concentrazione di animali" e quindi devono sottoporsi alla tutela della vigilanza del servizio veterinario secondo le Linee guida regionali per la stesura dei regolamenti di igiene urbana veterinaria (DGR 272/2007), per la gestione degli animali pericolosi (D.G.R. 3882/2001), per la protezione degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti (D.G.R. 1707/2004), per l'applicazione dell'anagrafe canina (D.G.R. 887/2004 e D.G.R. 1515/2004).
3. Ferme restando le previsioni contenute nell'art. 345 del R.D. 27 luglio 1934, per la stesura di regolamenti locali di igiene e sanità, nel territorio comunale, il Sindaco per motivi di sanità e sicurezza pubblica può emanare provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio di competenza.
4. Il Sindaco, con l'ausilio degli organi di polizia preposti al controllo, vigila sugli aspetti disciplinati dalla legge 20.07.2004, n. 189 sul divieto di maltrattamento degli animali compreso l'impiego degli stessi in combattimenti clandestini, competizioni o manifestazioni non autorizzate.
5. Il Sindaco, in stretta collaborazione con i Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS, promuove ed attua corsi di formazione e/o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza, agli operatori del settore ed alle associazioni di volontariato nonché alle scuole ed ai cittadini.
6. Nei casi di accertata impossibilità dei proprietari di animali d'affezione di detenerli, il Sindaco può determinare un contributo per il loro mantenimento; in caso di ricovero, provvede alla loro temporanea custodia nelle apposite strutture.
7. Gli animali dovranno essere detenuti in idonei ricoveri le cui dimensioni minime sono definite dall'art.12 dell'all. A alla DGR 272 del 6.02.2007.

#### *.Art. 4/E - Detenzione e maltrattamento di animali*

1. Salvo che il fatto non costituisca reato previsto dall'art. 727 del codice penale, è vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico. Si fa salva la liberazione in luoghi adatti ad opera di personale appositamente addestrato ed autorizzato di animali destinati al ripopolamento o alla reintroduzione in libertà di animali provenienti dai centri di recupero autorizzati.
2. Chi detiene un animale è responsabile del suo stato fisico e comportamentale, deve averne cura e tutela, garantendo le esigenze minime sulla base delle caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche di specie ed individuali, ovvero mantenerlo in buone condizioni igienico-sanitarie; se ferito o malato approntare le giuste cure e se del caso sottoporlo a visita veterinaria. La responsabilità riguarda anche la regolamentazione dell'attività riproduttiva e la cura della prole dei propri animali.
3. Chi detiene un animale deve impedire che questo arrechi disturbo alla quiete pubblica e a quella dei vicini, in particolare nelle ore destinate al riposo notturno e pomeridiano. I proprietari o detentori di animali, ed in particolare dei cani, dovranno adottare tutti gli opportuni accorgimenti e cautele nella loro custodia per impedirne la fuga al fine di evitare pericoli all'incolumità pubblica e all'animale stesso. La collocazione dei ricoveri degli animali, dovrà tener conto degli accorgimenti necessari per non arrecare disturbo al vicinato; cucce, luoghi di riparo e/o recinti, vanno sistemati il più lontano possibile dai confini e dai fabbricati di altrui proprietà. I proprietari e/o detentori di animali devono adottare misure adeguate per ridurre al minimo la presenza di odori, insetti, rumori ed altri elementi di disturbo al vicinato.
4. Chiunque possiede animali da compagnia e/o esemplari di razza canina e loro incroci classificati a rischio di maggior aggressività ha l'obbligo di seguire ogni disposizione di legge per evitare danneggiamenti a persone e cose e per le razze indicate di stipulare un'apposita polizza assicurativa di responsabilità civile.
5. Nel territorio comunale è vietato macellare animali con pratiche crudeli ovvero omettendo il preventivo stordimento. Le macellazioni rituali possono essere fatte soltanto in impianti di macellazione autorizzati.
6. Ad esclusione degli interventi terapeutici è vietato sottoporre gli animali a trattamenti con sostanze farmacologicamente attive, compreso il doping, per esaltarne lo sviluppo e le prestazioni.
7. È vietato tenere gli animali all'esterno sprovvisti di ripari adeguati alle esigenze minime di specie, senza protezione dalle condizioni meteo sfavorevoli es. pioggia e venti principali, irraggiamento diretto nei mesi caldi. Le dimensioni minime dei ricoveri per cani sono definiti dall'art. 12 della DGR 272/2007, fermo restando che è auspicabile la messa a disposizione di spazi atti a garantire il massimo movimento possibile.
8. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, costrizione fisica e collari che procurino scosse elettriche.
9. È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti.

10. È vietata la colorazione artificiale degli animali, ad esclusione dell'identificazione per attività zootecnica, alla colorazione di uccelli e pesci per il mantenimento in cattività delle caratteristiche fenotipiche del soggetto con l'utilizzo di prodotti di estrazione naturale da somministrare con l'alimentazione ed estemporanee colorazioni parziali a scopi e con metodi compatibili con il dovuto rispetto dell'animale.
11. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici e condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1/2005, relativo al benessere degli animali durante il trasporto effettuato in relazione ad attività economica e le norme riguardanti il trasporto stradale di animali ai sensi degli artt. 169 e 170 del Codice della Strada, il conducente di un veicolo che trasporti animali deve assicurare:
  - un'aerazione del veicolo sufficiente per gli animali e la protezione da condizioni climatiche critiche;
  - la somministrazione di alimenti e acqua in caso di viaggi prolungati;
  - nel caso di trasporto su rimorchi o appendici assicurare che siano ben costruiti, mantenuti e che i gas di scarico della motrice non entrino nell'abitacolo dell'animale trasportato.
12. È vietato utilizzare animali di qualunque specie per la pratica dell'accattonaggio.
13. È vietato spellare o spiumare animali vivi, nonché strapparne il pelame.
14. Qualsiasi intervento atto a modificare l'integrità fisica di tutte le specie animali dovrà essere eseguito da un veterinario.
15. È vietato sopprimere animali da compagnia e d'affezione se non con metodo eutanasico riconosciuto, praticato da un Medico Veterinario su animali affetti da patologie incurabili o di comprovata ed accertata pericolosità alla fine del percorso di recupero comportamentale previsto dalla O.M. 22 marzo 2011.
16. I Veterinari che dovessero essere chiamati a curare animali con ferite presumibilmente frutto di combattimenti devono comunicarlo alle forze dell'ordine e/o alla Autorità giudiziaria.
17. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Le segnalazioni andranno indirizzate al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL o alle Forze dell'Ordine, affinché venga attivato il necessario soccorso dal Servizio Veterinario dell'Azienda ASL o dalla Provincia con le sue Guardie nel caso si tratti di selvatici. L'Inosservanza di quanto previsto dal presente comma è sanzionata ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992.

#### *Art. 5/E - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi*

1. Chiunque trova nei propri fondi animali mansuefatti appartenenti a terzi, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute ed al risarcimento di eventuali danni, può provvisoriamente trattenerli fino al momento del ritiro da parte del proprietario, che, se conosciuto, deve essere tempestivamente avvisato.

2. Ai sensi dell'art. 925 del C.C., il ritrovatore dell'animale mansuefatto può acquisirne la proprietà, nel caso in cui il proprietario dell'animale smarrito sia stato avvertito e non abbia reclamato la restituzione dello stesso entro 20 giorni da quando ha avuto conoscenza del luogo in cui esso si trova.

### ***Art. 6/E - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona***

È fatto divieto, sul territorio comunale, di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca, delle normative sanitarie e dell'allevamento a fini amatoriali nonché di ripopolamento.

### ***Art. 7/E - Allevamenti e trappole***

Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi di esche o altro materiale contenete veleni o sostanze tossiche, irritanti o comunque pericolose per gli animali, nei luoghi in cui questi possono accedere.

La gestione di attività di derattizzazione o disinfestazione deve essere fatta sia nei luoghi pubblici che in ambito privato, secondo quanto previsto dall'Ordinanza Ministeriale 14 gennaio 2010 del Ministero della Salute e s.m.i. recante "Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche o di bocconi avvelenati" in modo da evitare rischi di avvelenamento anche accidentali alle specie non bersaglio.

Nel caso di ritrovamento di esche o di bocconi sospetti la Polizia Locale in collaborazione con il Servizio Veterinario competente eseguirà opportune indagini al fine di accertare la presenza e l'origine delle sostanze nocive. In caso di conferma sulla pericolosità di detti materiali e sostanze dovrà essere predisposta la bonifica dell'area interessata.

In caso di sospetto clinico o dopo conferma a seguito di esami di laboratorio di casi di avvelenamento di animali domestici, i Medici veterinari sono tenuti a segnalare l'evento alla Polizia locale indicando, se conosciuto, il tipo di veleno usato ed il luogo in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Qualora si verificassero casi di avvelenamento in aree pubbliche il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle attività turistiche o di pascolo apponendo, se del caso dei cartelli di segnalazione.

È vietato disseminare trappole e/o lacci per la cattura di animali in tutto il territorio comunale. È consentito l'utilizzo di sistemi per la cattura in sicurezza dei gatti delle colonie feline censite, per gli interventi di disinfestazione e cattura autorizzata delle popolazioni selvatiche.

### ***Art. 8/E - Denuncia di apiari o alveari e loro collocazione. Nomadismo.***

1. Ai fini della profilassi e del controllo sanitario chiunque detenga api ha l'obbligo di farne denuncia specificando collocazione e numero di arnie. Le denunce e le comunicazioni di cui al presente articolo vanno indirizzate ai Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

2. Gli apiari devono essere collocati a non meno di 10 metri, nella direzione di sortita delle api e a non meno di 5 metri nelle altre direzioni rispetto a:

- strade di pubblico transito;

- confini di proprietà.

L'apicoltore non è tenuto all'osservanza di tale distanza se sono interposti muri, siepi ed altri ripari.

3. Gli apicoltori che intendono praticare il Nomadismo devono portare le loro arnie con al seguito le documentazioni sanitarie previste e devono preavvisare del loro arrivo sia l'ASL che il Comune di arrivo secondo le norme specifiche in vigore nella Regione Veneto delle quali potranno essere edotti dai Servizi veterinari dell'ASL di competenza.

### ***Art. 9/E - Denuncia di possesso di animali da reddito***

1. I possessori di animali da reddito (bovini, equidi, ovini, caprini, suini, volatili, pesci ecc.) a qualsiasi titolo detenute, devono denunciare l'esistenza del loro allevamento fornendo tutti i dati richiesti dalle varie anagrafi di specie al Servizio veterinario competente, nonché qualsiasi variazione che dovesse intervenire in base e nei tempi propri delle norme relative per ciascun tipo di allevamento.
2. All'occorrenza il Servizio veterinario dell'ULSS 2 fornisce tutte le indicazioni necessarie per l'aggiornamento dell'Anagrafe animale d'interesse.
3. Sono esentati, salvo introduzione futura di ulteriori obblighi da parte di Norme superiori, gli allevamenti sotto i due suini o sotto i 250 capi di volatili e/o animali di bassa corte, ma solo nel caso di uso familiare degli stessi.

### ***Art. 10/E - Pascolo degli animali***

#### **Pascolo vagante**

Ogni proprietario di greggi con specie ovine e caprine che intenda esercitare il pascolo vagante sul territorio comunale dovrà, in ottemperanza agli artt. 41-42-43-44 del D.P.R. 320/1954 (Regolamento di Polizia Veterinaria) ed alla DGR n. 1002 del 05/06/2012 attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a. comunicare per tempo all'ULSS 2 il percorso programmato secondo le modalità previste dalla DGR n. 1002 del 05/06/2012 ed aver ottenuto da questa l'Autorizzazione al pascolo che comprenda gli eventuali vincoli e prescrizioni che ciascun Comune interessato al tragitto impartirà;
- b. si ribadisce che il pascolo sul terreno di proprietà altrui è vietato in qualsiasi epoca dell'anno senza il consenso espresso in forma scritta dal proprietario del fondo (a meno che il proprietario non sia presente o possa dichiarare di essere d'accordo), da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo;
- c. nel caso in cui il gregge sia stato spostato senza regolare autorizzazione, il Sindaco con l'ASL competente, indipendentemente dal procedimento penale, possono disporre il ritorno al Comune di provenienza a mezzo ferrovia o autocarro e sotto scorta, qualora non sia possibile reperire altro pascolo nella zona; l'onere relativo sarà posto a carico del contravventore;
- d. i proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare il regolamento di Polizia veterinaria (D.P.R. 320/1954) nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità Sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Veneto compreso il DGR n° 1002 del 05/06/2012, devono altresì osservare le leggi forestali e i relativi regolamenti

## **Pascolo abusivo**

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade, sarà tenuto in custodia nel migliore dei modi possibili fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, fatta salva l'adozione delle misure di spettanza all'Autorità Giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente o dai privati.

Il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare abusivamente su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato verrà perseguito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nelle aree considerate boscate ai sensi della L.R. 52/78 e s.m.i., il pascolo è disciplinato da quanto previsto dalle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale in vigore nella Regione Veneto.

## **Attraversamento del territorio con mandrie e greggi**

Nel percorrere le strade all'interno del territorio comunale, le mandrie di bestiame di qualsiasi specie devono essere condotte da un guardiano fino a un numero di 60 capi e non meno di due per un numero superiore di capi; le mandrie non possono sostare nelle strade e nelle piazze; durante la notte le mandrie devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue i guardiani devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni (D.Lgs. 285/92 art.184). Nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di qualunque specie devono aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, da cui possano derivare molestie o panico alla popolazione o danni alle proprietà limitrofe o alle strade. L'attraversamento delle pubbliche vie deve essere ridotto all'indispensabile in termini di tempo e spazio e gli eventuali imbrattamenti devono essere spazzati/rimossi immediatamente dopo l'evento che li ha generati compatibilmente con la indispensabile messa in sicurezza del gregge.

## **Pascolo su beni demaniali**

Il pascolo di bestiame di qualunque specie su beni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico è vietato senza la sopra ricordata Autorizzazione dell'ASL competente comprensiva dei vincoli eventualmente e preventivamente posti dal Sindaco di ciascun Comune competente per il proprio territorio.

## **Pascolo in ore notturne**

Il pascolo durante le ore notturne è permesso solamente nei fondi chiusi da recinti fissi o mobili solo se efficaci

## ***Art. 11/E - Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio***

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali di qualsiasi specie in premio o vincita di giochi e lotterie o in omaggio a qualsiasi titolo, con esclusione degli animali nelle strutture già registrate presso il competente Servizio Veterinario.
2. Le norme di cui al precedente punto non si applicano nell'ambito di iniziative di adozione promosse dagli Enti ed Associazioni animaliste.



### *Art. 12/E - Pet therapy e cani per disabili*

Il Comune favorisce l'utilizzo di animali per la pet-therapy, da parte di persone e/o Associazioni ed Enti accreditati nell'ambito del territorio comunale. I cani che accompagnano i disabili ed i non vedenti possono liberamente accedere a tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, in deroga alle limitazioni previste dalle norme vigenti.

### *Art. 13/E - Esposizione e commercializzazione di animali*

I commercianti di animali, anche se in forma occasionale e/o non da struttura fissa, devono informare adeguatamente l'acquirente sulle relative esigenze fisio-etologiche in modo da garantire un acquisto ed una detenzione consapevoli e responsabili.

Nei negozi di animali questi devono essere tenuti in modo che non vengano turbate le loro funzioni fisiologiche ed il loro naturale comportamento. Il Servizio Veterinario dell'ULSS 2 vigila sull'osservanza dell'applicazione di quanto previsto all'art. 7 dell'allegato A della DGRV n. 272 del 6.02.2007.

È fatto divieto, agli esercizi commerciali fissi, di esporre al contatto col pubblico, animali per un tempo superiore all'orario di apertura.

### *Art. 14/E - Norme per mostre, fiere, esposizioni e circhi*

1. L'allestimento di mercati, fiere, esposizioni e manifestazioni con la partecipazione di animali nonché l'attendamento di circhi su tutto il territorio comunale è soggetto ad idonea autorizzazione previo parere favorevole del Servizio Veterinario competente in ottemperanza della normativa vigente e tenuto conto di quanto previsto dalla DGR Veneto n. 1707 del 18 giugno 2004, in materia di circhi, mostre viaggianti ed itineranti e dalla DGR Veneto n. 3882 del 31 dicembre 2001, inerente alla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e pericolosi in conformità alle norme vigenti in materia, comprese quelle relative alla sicurezza per gli animali esposti e per il pubblico. Le richieste da parte del responsabile dell'evento dovranno pervenire con almeno 30 giorni d'anticipo per l'istruzione della procedura autorizzativa.
2. Le aree utilizzate per gli eventi autorizzati con presenza di animali dovranno essere pulite e disinfettate al termine delle manifestazioni.
3. Le strutture circensi sono soggette al rispetto dei criteri individuati dalla vigente normativa specifica in relazione all'utilizzo negli spettacoli di animali esotici e alla tutela e salvaguardia delle specie in estinzione.
4. È fatto divieto in tutto il territorio comunale di allestire mostre di cuccioli di età inferiore ai 4 mesi e di soggetti non svezzati di altre specie d'affezione.
5. È consentita la partecipazione degli animali ai vari eventi a condizione che gli stessi siano in buone condizioni di salute, se del caso scortati da documentazione commerciale e/o sanitaria attestante la provenienza da Paesi o zone non colpite da divieti di spostamento ed immunizzati per le malattie soggette a copertura vaccinale obbligatoria.

### *Art. 15/E - Seppellimento di animali d'affezione*

1. Il regolamento (CE) 1069/2009 classifica come materiali di categoria 1 gli animali d'affezione, degli zoo, dei circhi e da esperimento anche in relazione al fatto che possono contenere alti livelli di residui di medicinali veterinari e che, soprattutto nel caso di animali esotici è difficile stabilire l'esatta causa di morte. Per questo tipo di materiali si prevede l'invio ad impianti di incenerimento o di trasformazione riconosciuti. Per gli animali da compagnia (cani e gatti) e per gli equidi è possibile una deroga secondo le modalità stabilite dalle Autorità nazionali.
2. Viste le criticità nella gestione del seppellimento di animali si dà atto che il sistema legale con minor rischio per l'uomo, gli animali e l'ambiente è lo smaltimento mediante conferimento dei cani e gatti morti presso il Canile sanitario dell'ULSS 2 dove è attivo un deposito temporaneo per il successivo conferimento ad impianto autorizzato di incenerimento. I privati cittadini e le strutture professionali veterinarie possono conferire le spoglie di cani e gatti per il successivo invio all'incenerimento presso una ditta autorizzata pagando una tariffa in base al peso. Per i cavalli non produttori d'alimenti (d'affezione), l'alternativa all'invio ad uno stabilimento di trasformazione è lo smaltimento mediante incenerimento diretto a ditta autorizzata (cremazione).
3. È consentito il seppellimento degli animali da compagnia in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali). Al fine di tutelare i corpi idrici, i terreni e i prodotti da possibili contaminazioni si prescrivono le seguenti condizioni:
  - distanza minima di 250 m da pozzi o sorgenti d'acqua potabile pubblica;
  - distanza minima di 30 m dai corsi d'acqua;
  - distanza minima di 10 m dalle scoline di prati e campi;
  - presenza sopra l'animale di almeno 1 m di terra.

### *Art. 16/E - Trasporto e conduzione di animali*

1. È consentito il trasporto degli animali su tutti i mezzi pubblici operanti nel Comune nel rispetto delle norme vigenti e dei regolamenti stabiliti dal Gestore del servizio; per i taxi, alla disponibilità del conduttore. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che è tenuto ad assicurare la sicurezza nel trasporto; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola indossata ed il mantenimento delle condizioni igieniche. I gatti, i volatili e gli altri animali esotici devono essere trasportati nei mezzi solo all'interno di idonei gabbie/contenitori. Per quanto riguarda il trasporto degli animali sui veicoli a motore si fa riferimento alle disposizioni previste dagli articoli 169 e 170 del Codice della Strada.
2. È vietato l'accesso e la presenza di animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento e deposito di alimenti; ogni gestore è libero di decidere se consentire o meno l'accesso di animali al seguito dei padroni nel proprio negozio o luogo dove si somministrano alimenti o limitarne l'accesso in particolari aree preventivamente individuate. Analogamente la possibilità di consentire l'accesso e la detenzione di animali nelle imprese recettive che forniscono alloggio, è riservata alla libera disponibilità del titolare che, in caso divieto, deve apporre sulla porta d'ingresso apposito avviso. Gli animali che hanno libero accesso ai locali di ristorazione e negli alberghi, Hotel

ecc. dovranno essere tenuti a guinzaglio a fianco del padrone e, se necessario indossare la museruola in modo da non ostacolare e creare pericolo per gli altri clienti.

3. La lunghezza del guinzaglio non dovrà essere superiore a 1,50 m.
4. È vietato condurre a catena o guinzaglio animali selvatici e/o esotici.
5. È vietato condurre animali nei cimiteri; sono esentati i cani accompagnatori di non vedenti.

## Norme particolari per singole specie

### *Art. 17/E - Conduzione di cani nei luoghi pubblici*

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso, con l'utilizzo del guinzaglio, a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini ed i parchi, fatto salvo quanto già previsto nell'art. 16/E ed il divieto di accesso alle aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
2. Chiunque conduca cani su aree pubbliche dovrà rispettare le prescrizioni previste in art. 20/E (obbligo di raccolta degli escrementi). È fatto obbligo, ove necessario, l'utilizzo anche dell'apposita museruola indossata qualora i cani possano determinare danni o disturbo ed in ogni caso se classificati a maggiore rischio di aggressività secondo le norme nazionali e regionali riguardanti la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressioni di cani, dovranno essere comunque adottate tutte le cautele ed accorgimenti affinché il cane non possa in alcun caso poter mordere persone o altri animali.

In caso di rischio per l'incolumità di persone o animali le Forze di Polizia e le guardie zoofile potranno richiedere ai proprietari / conduttori di applicare al cane la museruola.

Salvo che il fatto non possa essere configurabile come reato, è assolutamente vietato aizzare i cani contro le persone e contro altri animali ovvero eccitarli all'aggressione od alla difesa in forme non adeguate.

Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree verdi di uso pubblico possono essere individuate, identificate ed attrezzate delle aree destinate ai cani dove potersi muovere liberamente con costante vigilanza da parte dei loro accompagnatori.

3. È fatto comunque divieto ai cacciatori di effettuare attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia al di fuori dei luoghi e dei periodi consentiti.
4. La cattura di cani vaganti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali e regionali, è di competenza esclusiva del Servizio veterinario Azienda ULSS 2 per il tramite del personale addetto e/o convenzionato.
5. È consentito condurre cani negli edifici pubblici solo se muniti di guinzaglio e museruola garantendo la sicurezza per il pubblico nonché silenzio e pulizia.
6. Il guinzaglio deve avere sufficienti garanzie di robustezza in funzione della taglia del cane; chi affida il proprio cane deve assicurarsi che le persone cui è affidato siano in grado di gestirlo correttamente ed in ogni caso garantirsi che l'animale sia governato in sicurezza per l'incolumità dell'uomo e degli altri animali.

### *Art. 18/E - Anagrafe canina*

1. È fatto obbligo, al proprietario o altro detentore, di provvedere entro 60 giorni dalla nascita e comunque prima della cessione l'iscrizione dei propri cuccioli di cane all'anagrafe canina con contestuale identificazione mediante microchip da eseguirsi a cura dei Veterinari pubblici o da Veterinari liberi professionisti autorizzati.
2. I proprietari di cani devono comunicare al Servizio Veterinario competente ogni decesso, smarrimento o cambio di proprietà degli animali registrati nella banca dati dell'anagrafe canina, entro i 15 giorni successivi all'evento.
3. Gli organi di vigilanza, appositamente dotati di lettori di microchip, potranno in ogni momento verificare la proprietà/detenzione degli animali e la loro regolare iscrizione nella banca dati dell'anagrafe.

### *Art. 19/E - Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri*

1. La cuccia dei cani dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, chiusa su tre lati, provvista di tetto impermeabilizzato e rialzata da terra. Le superfici dei recinti dovranno essere drenanti e/o scolanti ed adeguatamente pulite; le superfici e le attrezzature interne ai ricoveri dovranno permettere il libero movimento dell'animale secondo le sue esigenze fisiologiche, nonché dovranno essere periodicamente disinfestate e disinfettate se necessario.
2. I recinti di nuova realizzazione per la detenzione temporanea o permanente dei cani dovranno avere la superficie minima in metri quadrati conforme alla seguente tabella. La recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di almeno il 50% di quanto previsto dalla tabella. Il rapporto fra lunghezza e larghezza sarà minimo un terzo. Qualora si garantisca la movimentazione quotidiana dei cani sarà possibile derogare dalla superficie minima propria della "detenzione permanente" ed usare la tabella della "detenzione temporanea".

*Tab. 5 - Superficie dei box per cani*

Peso del cane (kg)	Superficie minima box coperto (mq)	Sup. minima adiacente al box per il movimento (mq)	
		fino a 3 cani	oltre 3 cani
meno di 10	1,0	1,5	1,0
da 11 a 30	1,5	2,0	1,5
oltre 30	2,0	2,5	2,0

3. Secondo quanto indicato dalla L.R. 19 giugno 2014, n. 17 al proprietario o detentore anche temporaneo di animali da affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante.
4. È ammesso tenere cani ed altri animali sui balconi e sulle terrazze delle abitazioni nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie e di quiete pubblica previste dal presente Regolamento e dalle norme vigenti.
5. È fatto obbligo ai possessori di cani di esporre al confine di proprietà e/o ai possibili ingressi nella proprietà uno o più cartelli con la dicitura "ATTENTI AL CANE".

#### *Art. 20/E - Obbligo di raccolta degli escrementi*

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani sono obbligati alla rimozione degli escrementi prodotti dai loro animali su qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale, per il successivo smaltimento nei contenitori per rifiuti solidi urbani "secchi" o nei cestini porta rifiuti nei luoghi pubblici esibendo, su richiesta degli organi di Polizia Locale, l'apposita dotazione (paletta e/o sacchetto a tenuta o altra idonea strumentazione) che garantisca la raccolta delle deiezioni; sono esentati da questo obbligo solo i non vedenti per i loro cani accompagnatori.

Sono tenuti all'obbligo di ripulitura delle deiezioni sul suolo pubblico, anche i proprietari/detentori di altre specie animali es. equidi.

#### *Art. 21/E - Colonie FELINE*

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro luogo di vita. Si intende per luogo di vita della colonia felina qualsiasi luogo, pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di gatti in libertà accudita o meno da parte dei cittadini singoli o da Enti di protezione.
2. Le colonie feline sparse nel territorio sono protette e non possono essere spostate dal luogo dove risiedono; eventuali spostamenti di colonia vanno effettuati solo in collaborazione con il competente Servizio Veterinario ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.
3. Il censimento delle colonie feline viene effettuato congiuntamente tra il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 2 e le Associazioni protezionistiche iscritte all'Albo Regionale o i curatori di colonia.
4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita unicamente per motivi sanitari e di controllo demografico, viene organizzata da curatori di colonia in collaborazione col Servizio veterinario competente, nell'ambito di programmi previsti dalle norme vigenti. I gatti così catturati, sterilizzati e/o curati saranno successivamente reimmessi all'interno della colonia di origine.
5. I gatti che vivono in stato di libertà possono essere soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili e la soppressione deve avvenire con metodo eutanasico riconosciuto e praticata unicamente da Medici Veterinari.

6. Il Comune tutela l'attività svolta dai cittadini che si adoperano come curatori/curatrici di colonie feline, riconoscendo un referente per ciascuna di tali colonie che dovranno essere censite esistente mediante modulo di censimento.
7. Ai cittadini in possesso del riconoscimento di cui al comma precedente viene permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a tutte le aree di proprietà pubblica del territorio comunale dove siano insediate le colonie censite.
8. I cittadini in possesso del riconoscimento sono tenuti, come ogni altro, al rispetto delle norme per l'igiene del suolo pubblico in più provvederanno alla pulizia dei luoghi destinati all'alimentazione dei gatti.

#### **Art. 22/E - Detenzione di EQUIDI**

1. L'allevamento di equidi non è consentito nelle zone classificate come residenziali, al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori, proliferazione di insetti...) difficili da gestire. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Sindaco, su precisa istanza del proprietario/detentore, previo parere favorevole del Servizio veterinario competente.
2. Nel caso di equidi che vivono costantemente all'aperto si devono predisporre strutture di ricovero atte a ripararli dalle condizioni meteorologiche sfavorevoli (pioggia, umidità, vento) e insolazione eccessiva e un settore di riposo sufficientemente asciutto. Le aree esterne vanno munite di attrezzature idonee a garantire il costante accesso all'acqua pulita e ad una corretta nutrizione (es. mangiatoia coperta).
3. Le superfici dei settori in cui gli animali soggiornano in prevalenza non devono essere fangose né imbrattate di feci o urina.
4. È fatto assoluto divieto di tenere equidi sempre legati alla posta. Nell'allegata tabella vengono fornite le misure adeguate dei box per l'allevamento e custodia dei cavalli al chiuso, a seconda della taglia dell'animale.

**Tab. 6 - Misura dei box per allevamento e custodia dei cavalli**

Altezza al garrese (cm)	> 120	120-134	134-148	148-162	162-175	> 175
Sup. minima per cavallo (mq)	5,5	7	8	9	10,5	12
Altezza minima del soffitto nel settore cavalli (cm)	180	190	210	230	250	250
Per le giumente con puledri di almeno due mesi, la superficie deve essere aumentata almeno del 30 %. La larghezza minima dei box dovrà essere almeno una volta e mezza l'altezza al garrese. Per stabilire l'altezza minima del soffitto dell'unità di detenzione ci si basa sulla taglia del cavallo più grande; la misurazione viene effettuata a partire dall'altezza massima della lettiera						

5.

Gli equidi allevati dovranno avere a disposizione superfici sufficientemente ampie all'esterno dei box di allevamento, per potersi muovere liberamente, con riferimento alle dimensioni raccomandate per le aree d'uscita all'aperto riportate in tabella.

Altezza al garrese (cm)	> 120	120-134	134-148	148-162	162-175	> 175
Sup. per cavallo (mq)	14	18	20	25	30	30
Sup. per 2-5 cavalli giovani (mq)	80	90	100	120	150	150

Le misure indicate non si applicano alle aree attrezzate e alle scuderie annesse agli ippodromi per il ricovero momentaneo di equidi in attività agonistica. Il Comune, sentito il settore veterinario dell'ULSS 2, autorizza lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati.

*Tab. 7 - Dimensione aree d'uscita all'aperto*

#### *Art. 23/E - Detenzione di volatili d'affezione e da compagnia*

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli esercizi commerciali. La detenzione dei volatili d'affezione e da compagnia dovrà avvenire seguendo le specifiche di cui alla DGRV 272 del 6/02/2007, allegato A, art. 14, punto 1.

#### *Art. 24/E - Detenzione di animali esotici, non convenzionali e rettili*

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli esercizi commerciali. Per gli animali di cui al presente articolo la detenzione, se inevitabile, dovrà tener conto delle specifiche già indicate nell'Allegato I al D.G.R. N. 3882 del 31/12/2001 per quanto concerne gli animali esotici compresi gli aracnidi, all'art. 15 del D.G.R. 272/2007 per gli animali detenuti in terrari.

Nel caso rientrino negli appositi elenchi degli animali esotici o a rischio di estinzione dovrà esserne comunicato il possesso al Corpo forestale dello Stato ottenendo o conservando il certificato CITES di accompagnamento.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

#### *Art. 25/E - Detenzione di ovini-caprini, suini ad uso amatoriale*

La detenzione di ovini caprini e suini ad uso amatoriale, non è consentito nelle zone classificate come residenziali, al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori, proliferazione di insetti...) difficili da gestire. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Sindaco previo parere favorevole del Servizio veterinario competente. Gli allevatori sono comunque tenuti alla registrazione presso il Servizio veterinario competente. All'identificazione e registrazione dei soggetti secondo le previsioni dell'anagrafe zootecnica, a far sottoporre i soggetti agli interventi di profilassi

obbligatoria delle malattie, a mantenere l'igiene dei luoghi, lo stato sanitario ed il benessere degli animali allevati secondo le buone pratiche

In tabella sono riportate le misure adeguate dei box per l'allevamento degli ovi-caprini al chiuso a seconda della taglia dell'animale.

*Tab. 8 - Misure dei box per ovini-caprini al chiuso*

Tipo Box	Capre giovani e capre nane 23-40 kg	Capre e becchi 40-70 kg*	Capre e becchi oltre 70 kg	Pecore 50-70 kg	Arieti e pecore senza agnelli 90 kg	Pecore con agnelli oltre 90 kg**
<b>Box in gruppo</b>						
Gruppi fino a 15 capi ( mq/capo)	0,5	1,7	2,2	1,0	1,5	1,8
Ogni capo in più	0,4	1,5	2,0	—	—	—
<b>Box singoli</b>						
(mq/capo)	2,0	3,0	3,5	2,0	2,5	3,0
* Peso degli animali non in gravidanza						
** Peso degli anelli fino a 20 kg						

- Nella detenzione singola gli animali devono aver contatto visivo con gli altri della stessa specie. Il settore di riposo deve avere una lettiera sufficiente ed adeguata.
- Nell'allevamento permanente all'aperto le condizioni sono soddisfatte quando in condizioni meteorologiche estreme, gli animali dispongono di una protezione adeguata che offre riparo da umidità, vento e insolazione eccessiva a tutti gli animali e contemporaneamente si dispone di un settore di riposo sufficientemente asciutto.
- Lo smaltimento degli animali morti deve avvenire secondo le previsioni del regolamento CE 1069/2009 e le indicazioni



## *Art. 26/E - Animali da reddito in allevamento a carattere familiare*

L'allevamento a carattere familiare di animali da reddito è consentito nelle sole zone agricole e deve essere comunicato dal proprietario/detentore al Servizio veterinario competente per il territorio, dichiarando sotto la propria responsabilità il rispetto delle seguenti specifiche:

- le strutture utilizzate devono essere conformi alle previsioni contenute nel regolamento edilizio comunale.
- l'allevamento deve essere compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
- il numero massimo ed il tipo di animali che intende detenere (capacità massima per specie), sulla base della struttura e delle attrezzature utilizzate;
- i detentori degli animali devono applicare buone prassi di igiene zootecnica es. pulizia regolare ed efficace lotta contro gli animali infestanti (in particolare insetti e roditori);
- gli animali non devono essere tenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.

In deroga, potrà essere consentito l'allevamento di animali da reddito a carattere familiare in aree private che insistono in zone residenziali/commerciali/direzionali, su autorizzazione del Sindaco previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 2.

La detenzione di suini negli allevamenti a carattere familiare, può essere fatta all'interno di box ben strutturati, sufficientemente ampi e dotati di aree di riposo pulite, asciutte e confortevoli.

A seconda della stagione è necessario creare una superficie di riposo che con temperature basse garantisca un confort termico adeguato es. ricoperta di lettiera di paglia, strame, trucioli ecc. e con alte temperature permetta agli animali di disperdere il calore es. terra, cemento ecc.

Gli animali devono avere costante accesso all'acqua pulita ed un'alimentazione adeguata all'animale allevato. Al fine di esprimere i comportamenti naturali devono avere sufficiente spazio, possibilità di ritirarsi in caso di conflitto con gli altri soggetti presenti nel box.

Agli animali deve essere messo a disposizione del materiale manipolabile quale paglia, fieno, erba, legno ecc.

Gli animali devono essere periodicamente controllati per le parassitosi esterne ed interne ed eventualmente sottoposti a cure veterinarie. Gli stalli devono essere sottoposti a costante pulizia, mediante rimozione degli escrementi e rinnovo delle lettiere. Deve essere predisposto un piano di lotta per gli animali infestanti ed in particolare per insetti volanti, striscianti e roditori.

*Tab. 9 - Misure minime dei box per la stabulazione di gruppo dei suini.*

Categoria	Suinetti svezzati	Suini			
	15-25 kg	25-85 kg	85-110 kg	110-160 kg	oltre 160 kg
Superficie totale per animale (mq)	0,35	0,75	1,00	1,70	2,00
di cui superficie di riposo per animale	0,25	0,50	0,70	1,00	—

Un lato del box deve essere misurare almeno 2 m.

La superficie del truogolo non va calcolata se non è sopraelevato di almeno 15 cm.

Vi deve essere un settore di riposo costituito da varie superfici piuttosto ampie; solo una minima parte della superficie può essere perforata per agevolare il deflusso dei liquidi. I travetti per suini di peso da 15 a 25 kg devono avere apertura massima di 11 mm e larghezza massima di 50mm, sopra i 25 kg apertura massima di 20mm e larghezza massima di 80 mm

### *Art. 27/E - Piccioni ed altri uccelli sinantropi*

- Al fine di controllare questo tipo di animali (Piccioni, Storni, Cormorani ecc.) si adottano metodi "integrati" di lotta che danno i risultati più soddisfacenti. Le singole Amministrazioni comunali ricevono le segnalazioni individuando per ciascuna di queste la causa del problema ovvero la colonia di piccioni o di altro tipo di uccello che ne sia l'origine. Individuata la tipologia, la consistenza, il sito principale di stazionamento e le abitudini riscontrate della colonia ne informa il Servizio Veterinario di Sanità Animale dell'ASL competente che da un elenco di prescrizioni ed informazioni sulle buone pratiche utili a ridurre nel tempo il numero di animali presenti. Le operazioni da eseguire e gli eventuali costi relativi sono in capo al proprietario o al fruitore dei diritti d'uso dell'immobile sede della colonia sia esso privato cittadino o Pubblica Amministrazione.

Restano fermi:

- il divieto di alimentare i piccioni o altri volatili nelle strade, piazze o altri luoghi pubblici o aperti al pubblico. Tale divieto vige anche nelle aree private, quando crei inconvenienti igienico-sanitari che interessino la comunità;
- l'obbligo di chiusura con finestre o reti delle aperture degli immobili abbandonati o loro porzioni.

- c. la predisposizione, da parte dei proprietari di immobili di interventi finalizzati ed evitare lo stazionamento, la penetrazione e la nidificazione dei volatili all'interno degli edifici e nei sottotetti, mediante l'installazione di protezioni a tutti gli orifici di sottotetti, soffitte, altane e nell'ostruzione di tutti i possibili siti idonei alla nidificazione presenti (tali interventi andranno eseguiti nella stagione invernale per evitare di murare vivi animali in cova o pulcini); su cornicioni e sottotetti possono essere, inoltre, installati respingenti metallici e questo immediatamente se già attirano individui singoli o singole coppie o intere colonie di colombe di qualunque numerosità;
- d. l'obbligo per i proprietari ed i conduttori di edifici pubblici e privati di effettuare la pulizia degli spazi comuni prospicienti (marciapiedi, cortili, sottoportici), mediante asportazione del guano e disinfezione;
- e. le Ordinanze sindacali che dovessero contemplare anche trattamenti di tipo farmacologico devono sempre porre il divieto di uso alimentare degli uccelli bersaglio;
- f. non sono ammessi gli abbattimenti con le armi da fuoco se non per gravi e comprovati motivi sanitari che non permettano altri approcci (motivi, peraltro, mai occorsi in passato);
- g. non sono ammessi trattamenti con sostanze sterilizzanti o con ormoni progestinici e/o estrogenici perché ottengono risultati non stabili nel tempo ed a dosaggi troppo prossimi alla DL<sub>50</sub> (dose letale per il 50% dei casi) degli stessi prodotti;
- h. non sono previsti interventi chirurgici che ottengono effetti simili agli abbattimenti e hanno costi difficilmente sopportabili.

#### *Art. 28/E - Responsabilità civile*

1. Chiunque detiene o possiede un animale a qualsiasi titolo è responsabile dei danni cagionati dall'animale sia che si trovi sotto la sua custodia sia che sia stato smarrito o sia fuggito.
2. La responsabilità incorre tutte le volte che il danno sia stato prodotto con diretto nesso causale da un fatto proprio dell'animale, a prescindere dall'agire dell'uomo.

#### *Art. 29/E - Sanzioni*

1. Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 689 del 24.11.1981, per le violazioni alle norme di cui alla presente sezione, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge, fra cui la possibilità di disporre anche la sospensione dell'attività autorizzata.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.
4. Per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 19/E (anagrafe canina), verrà comminata ai sensi dell'art. 5, comma 2 della Legge 14/08/1991 n°281 e della L. R. 28/12/1993 n°60, una sanzione amministrativa di Euro 77,00

## Sezione F - Uso agronomico degli effluenti di allevamento, dei materiali assimilati e delle acque reflue aziendali

### *Art. 1/F - Premesse*

1. La presente Sezione detta, all'interno del territorio comunale, le norme riguardanti le modalità di svolgimento dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei materiali assimilati e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, in linea con quanto disposto dal DM n. 5046 del 25 febbraio 2016, così come recepito in ambito regionale dalla DGR n. 1835 del 25 novembre 2016.
2. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

### *Art. 2/F - Finalità*

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti medesimi, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.
2. Le presenti disposizioni individuano i criteri e le norme tecniche per la corretta gestione, in conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali, delle attività di:
  - utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, come definiti all'articolo 2, anche sottoposti a trattamento, comprese le acque reflue.
  - produzione, caratteristiche di qualità, possibilità di trattamento e utilizzazione agronomica del digestato, ai sensi dell'articolo 52, comma 2-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed in conformità alla disciplina nazionale di attuazione;
  - applicazione ai terreni dei fertilizzanti azotati e, in particolare, dei concimi azotati, degli ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 75 del 29 aprile 2010, delle acque reflue, del compost esausto da fungicoltura

### *Art.3/F - Ambito di applicazione*

Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola si intende qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della medesima. Per la definizione della zona in cui ricade il territorio comunale si fa riferimento alla rappresentazione delle zone vulnerabili ai nitrati e del bacino scolante in laguna di Venezia ed in particolare :

ZONA VULNERABILE : Comuni di Vazzola-Codognè-Gaiarine-Fontanelle-San Polo di Piave-Ormelle-Cimadolmo-Ponte di Piave-Oderzo

ZONA NON VULNERABILE : Comuni di Salgareda-Chiarano-Cessalto-Gorgo al Monticano-Motta di Livenza-MEduna di Livenza-Mansuè-Portobuffolè

## *Art. 4/F - Modalità di utilizzazione/distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue*

Durante la fase di caricamento e trasporto deve essere adottato ogni possibile accorgimento volto ad evitare la perdita anche involontaria di effluente o altro materiale.

Inoltre:

1. La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento deve tenere conto:
  - i. delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;
  - j. Delle caratteristiche pedologiche e delle condizioni del sito;
  - k. del tipo di effluente;
  - l. delle colture praticate e loro fase vegetativa.
2. Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni colturali.
3. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:
  - a. il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare, tramite il ricorso a sistemi e modalità di erogazione tali da contenere le emissioni in atmosfera quali, nel caso dei liquami e materiali assimilati, lo spandimento a raso, per iniezione, a bassa pressione;
  - b. fatti salvi i casi di distribuzione in copertura (es. su terreno a *no tillage*) o su prati stabili l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli;
  - c. la massima efficienza agronomica nell'utilizzazione degli elementi nutritivi;
  - d. l'uniformità di applicazione degli effluenti;
  - e. la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterraneiLa tutela della sicurezza degli operatori;
4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola, DM 19.04.1999).
5. Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle acque reflue si applicano le medesime disposizioni.

6. Le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:

- l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
- la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e s.m.i., sia di effluenti di allevamento, materiali assimilati e acque reflue, conformemente a quanto riportato dal CBPA;
- il rispetto delle seguenti limitazioni stagionali;
- l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA

#### *Art. 5/F - Determinazione della quantità massima degli effluenti di allevamento, dei materiali assimilati e delle acque reflue che possono essere utilizzati ai fini agronomici*

È ammessa l'utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati con le modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale, art. 40 del DM n. 5046 del 25.2.2016, e regionale (DGR n. 1835/2016, allegato A) delle quantità massime di 170 Kg (340 Kg in AREA NON VULNERABILE come definito in Art. 3/F ) di azoto da effluente per ettaro annuo, per gli effluenti di allevamento e i materiali assimilati.

Sono ammesse dosi di acque reflue non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture, comunque nei limiti massimi di apporti di azoto per anno previsti per ciascuna coltura dalla tabella MAS (DGR n. 1835/2016, allegato A, sub-allegato 2a), fino ad un quantitativo massimo di 400 m<sup>3</sup> per ettaro, frazionati in almeno 4 interventi. Nei 4 giorni precedenti la distribuzione non devono essersi verificate precipitazioni superiori ai 10 millimetri. I sopra richiamati apporti, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzati a massimizzare l'efficienza d'uso dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture.

#### *Art. 6/F - Limiti di spargimento degli effluenti di allevamento, materiali assimilati e delle acque reflue nelle zone, nell'ambito del territorio comunale designato vulnerabile ai nitrati di origine agricola*

1. In conformità all'articolo 4 dell'allegato A alla DGR n. 1835/2016, l'utilizzo del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e s.m.i. è vietato nelle seguenti situazioni:

- 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

In tali fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea, ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corpi idrici, e ai canali arginati.

L'utilizzo dei letami e dei materiali ad essi assimilati è inoltre vietato nelle seguenti situazioni:

- sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
- nelle aree di cava, salvo qualora sia già avvenuto il recupero all'esercizio dell'attività agricola;
- nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
- nelle zone di tutela assoluta di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006, costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 m di raggio dai punti stessi. Sono fatte salve le disposizioni di cui allo stesso articolo relativamente alle zone di rispetto di cui al medesimo articolo 94;
- sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici. In questi casi, le suddette Autorità sono tenute a darne tempestiva comunicazione alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e ad ARPAV – Osservatorio Suolo e Bonifiche.

È altresì fatto salvo il divieto di utilizzo sui terreni interessati dalla distribuzione di letami e dei materiali ad essi assimilati:

dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241 e s.m.i.;

nel medesimo anno solare, delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, di cui alla legge 11.11.1996, n. 574, e successive disposizioni nazionali e regionali di attuazione;

nel medesimo anno solare, dei sottoprodotti della vinificazione, ai sensi del decreto ministeriale 27.11.2008, n. 5396, e s.m.i., e dalle successive disposizioni regionali di attuazione.

L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo n. 75/2010 e s.m.i. è vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.

Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), devono essere rispettate inoltre le seguenti disposizioni aggiuntive:

- le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici devono essere interrotte da colture seminate in bande trasversali, ovvero da solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;

oppure;

- devono essere mantenute fasce rispetto tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici, larghe almeno 20 metri;

oppure;

- le coltivazioni devono essere seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza o usando procedimenti atti a prevenire il run-off (es. semina su sodo);

oppure;

- una copertura vegetale deve essere assicurata anche durante tutta la stagione invernale.

Sono escluse dal divieto le superfici sistemate con terrazzamenti e le superfici direttamente pascolate dagli animali.

Per ridurre i rischi di perdite di nutrienti, nel caso dell'applicazione del letame e dei materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e s.m.i., devono essere assicurate, ove praticabili, una copertura vegetale e l'adozione di appropriate tecniche di conservazione del suolo. Inoltre, sui seminativi, deve essere effettuata l'incorporazione del letame e dei concimi azotati entro le 24 ore successive alla distribuzione.

Le condizioni e i vincoli di cui al presente comma non si applicano esclusivamente nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad 1 ha.

L'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato almeno entro:

- 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai canali arginati e ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corpi idrici.

In conformità all'articolo 5 dell'allegato A alla DGR n. 1835/2016, l'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, oltre che nei casi previsti ai precedenti commi 2 e 3, è vietato nelle seguenti situazioni:

- a. in prossimità dei centri abitati, per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;



- b. nei casi in cui i liquami e assimilati possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- c. in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- d. dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- e. su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- f. nei terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
- g. nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto dalla relativa fascia di rispetto di almeno 10 m.

#### Divieto di distribuzione - zone vulnerabili ai nitrati:

Fatto salvo quanto previsto dai precedenti articoli, nelle zone vulnerabili ai nitrati l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e di tutti i materiali assimilati, delle acque reflue, del digestato, dei fertilizzanti azotati di cui al presente provvedimento, dei fanghi, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietato nella stagione autunno-invernale, di norma dal 1° novembre, fino alla fine di febbraio, ed in particolare sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto:

ZONA VULNERABILE		
TIPOLOGIA DI MATERIALE	Giorni di divieto	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO
Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011)	120 gg	1° novembre – fine febbraio
Liquami e assimilati ; acque reflue (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011) –in presenza di presenza di pascoli, prati-pascoli e prati, ivi compresi i medicaì e cover crops, di cereali autunno-vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento permanente; su terreni con presenza di residui colturali; in caso di preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata.	90 gg	1° novembre – 31 gennaio
Letami e assimilati (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011)	90 gg	1° novembre – 31 gennaio
Letami bovino, ovicaprino e di equidi (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011) *	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio
Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011) –	120 gg	1° novembre – fine febbraio
Concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 75/2010 (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011) –**	90 gg	1° novembre – 31 gennaio
Ammendanti organici, di cui al D. Lgs. n. 75/2010 con N totale ≤ 2,5% (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011)	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio

\* solo su pascoli, prati-pascoli, prati permanenti e avvicendati, e nel caso di pre-impianto colture orticole.

\* \*\* sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi.

ZONA ORDINARIA (non vulnerabile)		
TIPOLOGIA DI MATERIALE	Giorni di divieto	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO
Liquami e assimilati	60 gg	1 dicembre – 31 gennaio
Acque reflue	60 gg	1 dicembre – 31 gennaio
Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata	60 gg	1 dicembre – 31 gennaio
Letami e assimilati		Nessun divieto*
Concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 75/2010		Nessun divieto*
Letami bovino, ovicaprino e di equidi con sostanza secca $\geq 20\%$		Nessun divieto*
Ammendanti organici, di cui al D. Lgs. n. 75/2010 con N totale $\leq 2,5\%$		Nessun divieto*

\*previo rispetto di tutte le condizioni di divieto descritte agli articoli precedenti

La sospensione del divieto di distribuzione è comunque ammessa sulla base della sussistenza dei seguenti criteri e dati oggettivi:

- a) i terreni non siano in condizioni di saturazione idrica. A tal fine si considera adeguata una profondità maggiore di 0,50 metri;
- b) i dati meteorologici forniti da ARPAV prevedano almeno tre giorni di tempo stabile, attraverso il bollettino meteo dedicato, che ARPAV divulgherà giornalmente sul proprio sito Internet indicando la probabilità delle precipitazioni del giorno di emissione e indicando la possibilità di spandimento in campo.

### *Art. 7/F - Stoccaggi e Accumulo temporaneo*

1. Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili che non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati ed adeguati in conformità a quanto disposto dalla DGR 7.8.2006, n. 2495 e dalla DGR 7.8.2007, n. 2439.
2. L'accumulo temporaneo dei materiali palabili, ad eccezione dei materiali assimilati (ivi compresa la pollina disidratata), per i quali vale il divieto assoluto, del compost esausto da fungicoltura, non è ammesso a distanza inferiore a:
  - a. 5 metri dalle scoline;
  - b. 20 m dalle abitazioni sparse;
  - c. Entro centri abitati nel rispetto delle distanze minime previste dal presente comma;
  - d. 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
  - e. 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
  - f. 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

L'accumulo temporaneo secondo quanto stabilito in art.11 della DGR n. 1835/2016 è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni alle seguenti condizioni riportate nel citato articolo :

- a. il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;
- b. l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
- c. la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 m<sup>2</sup>, in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha.

Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

In deroga alle condizioni previste alla precedente lettera a), è ammesso l'accumulo temporaneo dei soli letami e delle lettiere esauste da fungicoltura, con esclusione gli altri materiali assimilati, con accumuli di dimensione non superiore a 6 m<sup>3</sup> di volume, funzionali alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore ai 2.500 m<sup>2</sup>, limitatamente alle seguenti situazioni:

- piccoli allevamenti di tipo familiare;
- utilizzatori che effettuino la distribuzione dei letami su superfici inferiori a 2 ettari.

L'accumulo temporaneo non può essere effettuato sullo stesso luogo, per la corrispondente area di pertinenza, per più di un'annata agraria.

L'accumulo a piè di campo è consentito per un periodo non superiore a 30 giorni, nel caso di:

- a. biomasse costituite da residui delle coltivazioni agricole asportati dall'azienda agricola in cui sono stati prodotti (colletti di barbabietole, paglie, stocchi, ecc.) per essere utilizzati in altre aziende su terreni arativi come ammendanti;
- b. biomasse costituite da residui delle lavorazioni industriali di sostanze vegetali di origine agricola (orticole, frutta, uva, colture industriali, coltivazione funghi, ecc.) conferiti come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 all'azienda, per essere utilizzati su terreni arativi come ammendanti;
- c. compost derivati dalle biomasse di cui ai punti precedenti e conferiti all'azienda utilizzatrice come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per essere utilizzati su terreni arativi come ammendanti.

Qualora la produzione delle biomasse di cui ai punti a) e b) sia limitata a brevi periodi stagionali (lavorazione di uve, frutta, pomodoro, ...) l'accumulo temporaneo in campo è consentito nel periodo dal 1° di marzo al 31 ottobre per non più di 72 ore, in attesa del loro spandimento seguito da interrimento immediato con aratura.

### **Stoccaggio delle acque reflue:**

Le acque reflue destinate all'utilizzazione agronomica devono essere raccolte in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente in relazione ai periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative, nonché tali da garantire le capacità minime di stoccaggio individuate in base ai criteri di cui ai seguenti commi.

- I contenitori di stoccaggio delle acque reflue possono essere ubicati anche al di fuori della azienda che le utilizza ai fini agronomici, purché sia garantita la non miscelazione con altre tipologie di acque reflue, con effluenti di allevamento o con rifiuti.
- Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie, nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse e, se necessario, trattate separatamente. Le dimensioni delle vasche non dotate di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza di almeno 20 centimetri.
- La durata dello stoccaggio delle acque reflue non deve essere inferiore a 90 giorni, in relazione al fabbisogno idrico delle colture, alle condizioni agronomiche che consentono l'utilizzazione e irrigua delle acque reflue medesime.
- La dimensione dei contenitori di stoccaggio deve in ogni caso consentire di rispettare il periodo di divieto di spandimento stagionale.

### ***Art. 8/F - Zona di tutela e di rispetto***

1. Al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 94 del D. Lgs. n. 152/2006, concernenti la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", sono individuate le aree di rispetto mediante separato provvedimento come indicato in Art. 2/G del presente regolamento<sup>8</sup>
2. In assenza dell'individuazione da parte delle Regioni, delle province autonome o degli Enti delegati della zona di rispetto, la medesima si assume abbia un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione fatto salvo la presenza di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche.

### ***Art. 9/F - Trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue***

---

<sup>8</sup> Il Comune inserisce i punti di captazione di acque per uso pubblico presenti nel suo territorio, individuati a numero di Foglio e Mappale.

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dall'art. 19 della DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni.
2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.

### *Art. 10/F - Controlli e sanzioni*

Per l'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, nell'ambito delle competenze dell'attività di vigilanza e controllo assegnate alla Polizia Municipale, si **applicano** le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'art. 7/bis del DLgs. 18.8.2000, n. 267.

## Sezione G - Entrata in vigore - Norme Transitorie

### *Art. 1/G - Entrata in vigore*

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare d'approvazione.

Tutte le disposizioni regolamentari del Comune vigenti a tale data e che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme, sono abrogate.

Il presente Regolamento può essere soggetto a revisione e aggiornamento.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.

### *Art. 2/G - Norme Transitorie*

Per quanto applicabile le presenti norme si applicano integralmente per la costituzione di nuove colture e per i vigneti in caso di nuovi impianti, ristrutturazione o riconversione;

Vengono mantenute le situazioni preesistenti purchè nell'ambito delle norme precedentemente vigenti fino al mantenimento inalterato delle coltivazioni delle colture preesistenti

Il Comune emanerà entro 90 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, dandone notizia sull'albo pretorio Comunale, l'elenco e la cartografia utile alla identificazione delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili conformemente alle prescrizioni previste dall'Art 5/D del presente regolamento.